

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 dicembre 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1998, n. 6.

Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici . Pag. 2

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 1998, n. 7.

Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti Pag. 16

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1998, n. 21.

Norme per l'agricoltura biologica Pag. 24

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 14.

Utilizzo degli avanzi finanziari delle aziende per il diritto agli studi universitari Pag. 26

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 15.

Procedura amministrativa di approvazione dei progetti di impianti e di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle operazioni, relativi allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 5 e 8 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73, nonché l'interpretazione autentica dell'art. 6 della medesima legge regionale avente per oggetto: Contributi in favore di imprese artigiane per oneri sostenuti ai fini dell'adeguamento alle previsioni normative del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 17.

Norme per l'organizzazione dell'attività dei gruppi consiliari Pag. 31

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 18.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 127, recante «Norme in materia di servizio ispettivo delle U.S.L.» Pag. 32

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1998, n. 6.

Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.*(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 30 giugno 1998)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.****Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per appalto pubblico di lavori il contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione committente di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera di cui alla lettera d) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione committente. Nell'oggetto dell'appalto di lavori pubblici rientrano anche forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui l'opera è destinata;

b) per amministrazioni committenti quelle di cui al comma 2 dell'art. 2;

c) per concessione di lavori pubblici il contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

d) per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;

e) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;

f) per soggetto promotore un soggetto di diritto privato avente i requisiti per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 67 ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 68, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di una opera pubblica esclusivamente mediante capitale privato, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 69;

g) per appalti di servizi il contratto a titolo oneroso stipulato in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione committente avente per oggetto i servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e altre prestazioni connesse;

h) per procedura aperta quella procedura in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;

i) per procedura ristretta quella procedura in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni committenti possono presentare un'offerta;

j) per procedura negoziata quella procedura in cui le amministrazioni committenti consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

k) per offerente l'imprenditore che ha presentato un'offerta e per candidato chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata;

l) per importo il valore economico dei singoli contratti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

m) per soglia comunitaria il limite di valore previsto dalla normativa comunitaria, al netto dell'IVA di 5.000.000 ECU per i lavori e di 200.000 ECU per i servizi e le forniture.

Art. 2.**Ambito di applicazione della legge**

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE.

2. Sono di interesse provinciale i lavori pubblici aggiudicati dalle seguenti amministrazioni committenti:

a) la Provincia autonoma;

b) i Comuni;

c) le Comunità comprensoriali;

d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti;

e) i consorzi o altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d).

3. Le stesse norme si applicano agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di lavori pubblici di interesse provinciale, intendendosi per tali:

a) i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico prevalente dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

b) i soggetti privati operanti esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale che per l'esercizio di attività rientranti nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti e telecomunicazioni si avvalgono di diritti speciali od esclusivi per importi pari o sopra soglia;

c) i soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo sopra soglia, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi dalle amministrazioni committenti, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo, e comunque agli appalti per i quali l'amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU.

Art. 3.**Suddivisione in lotti**

1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Le categorie di lavoro previste dall'albo nazionale dei costruttori, nelle quali è suddivisa un'opera, non sono considerate lotti.

2. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali si applicano le disposizioni della presente legge riferite al valore complessivo degli stessi. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione committente.

3. L'amministrazione committente può derogare a quanto disposto dal comma 2 per i lotti di lavori il cui valore di stima sia inferiore a 1.000.000 ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo dell'opera.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 4.

Programmazione dell'esecuzione di lavori pubblici

1. Le amministrazioni committenti approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori relativi ai settori dell'edilizia pubblica, stradale, sanitaria, ambientale ed ecologica, esclusi i lavori di manutenzione.

2. Nei programmi sono inseriti opere e lavori per i quali siano state approvate le caratteristiche ai sensi dell'art. 11, comma 1.

3. Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori per settore, il piano finanziario complessivo e per settore ed i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma può essere oggetto di revisione.

4. L'approvazione dei programmi di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità degli stessi.

5. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni dei programmi possono essere derogate.

CAPO III

SOGGETTI TITOLARI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 5.

Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico

1. Fermo restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative delle amministrazioni committenti, le stesse nominano nell'ambito del proprio organico un coordinatore unico che:

- a) garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'art. 4 e promuove la realizzazione dello stesso;
- b) rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche;
- c) coordina e impartisce direttive per l'attività dei responsabili di progetto dei singoli interventi;
- d) assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma e delle singole opere;
- e) verifica la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici previsti nel programma annuale;
- f) propone il nominativo del direttore dei lavori;
- g) approva il verbale concordante nuovi prezzi che non comportano maggiori spese;
- h) emette i certificati di pagamento.

2. Per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo e accettazione di ogni singolo lavoro pubblico e acquisti di immobili è nominato il responsabile di progetto con funzioni di promuovere e coordinare le attività degli enti, degli uffici e delle persone coinvolte nel procedimento diretto alla realizzazione dell'opera.

3. Il responsabile di progetto è nominato o identificato non più tardi dell'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12.

4. Qualora il responsabile di progetto sia in possesso di qualifica tecnica adeguata, assume anche le funzioni di ingegnere capo, salvo quelle riservate al coordinatore unico.

5. Il coordinatore unico può coincidere con il responsabile di progetto e con il direttore dei lavori.

Art. 6.

Responsabile di progetto interno all'amministrazione

1. Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti che sono in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento del ruolo.

2. Per i lavori della Provincia il responsabile di progetto, qualora funzionario della stessa, è nominato dal direttore della ripartizione per il settore di competenza.

Art. 7.

Responsabile di progetto esterno all'amministrazione

1. Le amministrazioni committenti, qualora per carenza di organico non siano nelle condizioni di nominare un responsabile di progetto con le qualifiche professionali ed i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6, nominano il responsabile di progetto anche all'esterno della propria struttura.

2. Gli incarichi sono conferiti soltanto a società di servizi o a professionisti aventi competenze specifiche necessarie per lo sviluppo del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.

3. La nomina è subordinata alla presentazione di un'adeguata polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale.

Art. 8.

Compiti del responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto, nel rispetto delle direttive del coordinatore unico, sovrintende all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:

- a) verifica la rispondenza dei progetti con le indicazioni espresse dall'amministrazione committente, segnalando gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;
- b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;
- c) verifica l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna;
- d) certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguità;
- e) vigila sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna;
- f) vigila sull'esecuzione dell'appalto o della concessione;
- g) vigila sull'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che non assume in via diretta;
- h) accerta e certifica che i lavori sono complessi o comunque sono tali che è opportuno o necessario procedere al collaudo in corso d'opera;
- i) propone la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, qualora il direttore dei lavori abbia segnalato ripetute e gravi violazioni non regolarizzate nei termini prescritti dal direttore dei lavori;
- j) propone, su comunicazione delle parti interessate, la conciliazione delle controversie che insorgano in ogni fase del procedimento di realizzazione dei lavori.

2. I compiti e le attribuzioni del coordinatore unico e del responsabile di progetto possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.

Art. 9.*Direttore dei lavori*

1. La direzione lavori è affidata agli uffici tecnici delle amministrazioni committenti e, ove se ne riscontrasse l'impossibilità, a liberi professionisti abilitati o a relative società di servizi.

2. La direzione lavori può essere affidata a liberi professionisti anche se il relativo progetto sia stato compilato da altri professionisti o dall'ufficio tecnico dell'amministrazione committente.

3. La nomina è subordinata alla prestazione di un'adeguata polizza d'assicurazione che tutela l'amministrazione dai danni diretti derivanti da responsabilità professionale.

Art. 10.*Compiti del direttore dei lavori*

1. I compiti del direttore dei lavori sono quelli definiti dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e in particolare:

- a) redige il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori;
- b) ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità del contratto;
- c) identifica gli interventi necessari da proporre al responsabile di progetto per eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- d) assiste il responsabile di progetto nell'esame delle eventuali varianti al progetto esecutivo;
- e) predispone gli atti contabili;
- f) dispone la sospensione dei lavori, parziale o totale, e comunica le proroghe del termine di ultimazione dei lavori;
- g) impartisce istruzioni all'impresa tramite ordini di servizio;
- h) partecipa alle attività di collaudo.

2. I compiti e le attribuzioni del direttore dei lavori possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.

CAPO IV**REALIZZAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI****Art. 11.***Progettazione in generale*

1. L'amministrazione committente fissa le caratteristiche dell'opera ed indica l'importo di spesa presunta prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.

2. Per i lavori della Provincia, le caratteristiche dell'arredamento e di altre forniture per rendere funzionale l'opera nonché le variazioni non essenziali delle caratteristiche dell'opera, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore ai lavori pubblici.

3. La progettazione è svolta dagli uffici tecnici delle amministrazioni committenti ovvero attraverso collaborazioni esterne con i soggetti di cui all'art. 22.

4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa, che garantisca l'amministrazione committente contro i danni diretti derivanti da errata progettazione. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato.

5. Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite;
- b) rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia oggetto della progettazione;
- c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione.

6. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

7. Per lavori d'importo fino a 1.000.000 ECU può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.

8. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

Art. 12.*Contenuto della progettazione preliminare*

1. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e contiene:

- a) una relazione illustrativa dei lavori da realizzare, comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, lo studio geologico-idrogeologico generale, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, paesaggistico, storico, artistico e igienico-sanitario, nonché la conformità agli strumenti urbanistici;
- b) l'indicazione della localizzazione mediante adeguata cartografia rappresentata dall'estratto del piano urbanistico comunale e dall'estratto di mappa catastale;
- c) elaborati grafici rappresentativi delle volumetrie, tipologie, caratteristiche funzionali e delle tecnologie dei lavori da realizzare, completati all'occorrenza da un plastico;
- d) un preventivo di massima redatto sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

Art. 13.*Contenuto della progettazione definitiva*

1. Il progetto definitivo sviluppa ed integra il progetto preliminare e contiene:

- a) una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio;
- b) lo studio di impatto ambientale ove previsto;
- c) disegni generali nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
- d) la predisposizione della documentazione per il rilascio della concessione edilizia e di ogni altro parere, autorizzazione e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera.

Art. 14.*Contenuto della progettazione esecutiva*

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico.

2. Il progetto esecutivo contiene:

- a) una dettagliata relazione tecnica con descrizione particolareggiata delle opere e delle caratteristiche del territorio, nonché un programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere e l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;
- b) una relazione sugli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- c) un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo riferito alle singole categorie di lavoro;
- d) disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, e tali da consentire l'identificazione di ogni singolo elemento in forma, tipologia, qualità e dimensione con indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare;

e) relazioni tecniche, calcoli ed elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio relativi agli impianti;

f) una relazione geologica, geotecnica e idrologica desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata;

g) i calcoli statici ed il dimensionamento delle strutture portanti;

h) un elenco dei prezzi unitari redatto per quanto possibile con riferimento all'elenco prezzi informativi provinciale per i lavori pubblici;

i) un computo metrico dettagliato;

j) quant'altro eventualmente necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei costi.

Art. 15.

Parere consultivo sul progetto

1. I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti secondo le disposizioni provinciali all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico.

2. È facoltativa la richiesta del parere all'organo consultivo sui progetti dei lavori di manutenzione, nonché su quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente nel risultato alle finalità cui è destinata.

3. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

4. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d'importo inferiore a 500.000 ECU, incluse nei piani urbanistici che siano disposti dalla Provincia.

Art. 16.

Approvazione del progetto

1. I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione committente sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Giunta provinciale, ove prescritto.

2. Il rilascio della concessione edilizia non è subordinato alla disponibilità degli immobili se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa.

Art. 17.

Abbellimento di opere pubbliche

1. Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo miliardo del valore presunto dell'opera e una quota non superiore all'uno per cento dell'importo residuo.

2. Le amministrazioni possono affidare l'incarico per l'abbellimento direttamente ad un artista oppure indire un concorso pubblico o limitato ad alcuni artisti.

3. In caso di concorso, alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione nominata dall'amministrazione committente, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da esperti.

Art. 18.

Contabilità dei lavori

1. Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, su fogli singoli da unirsi in fascicoli ad ogni stato di avanzamento.

2. In deroga a quanto previsto all'art. 38 del regolamento di cui al comma 1 per lavori di importo fino a 300.000 ECU si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dal manuale del direttore dei lavori e dal registro dei pagamenti.

Art. 19.

Collaudi delle opere

1. Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici di importo superiore a 300.000 ECU e sono finalizzate ad accertare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo le condizioni contrattuali.

2. Al collaudo dei lavori pubblici di interesse provinciale le amministrazioni committenti provvedono tramite esperti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81.

3. Le operazioni di collaudo devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio fissato in contratto e si concludono con il rilascio del certificato del collaudo tecnico e amministrativo.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

5. Il collaudo in corso d'opera può venire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

a) a seguito di risoluzione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;

b) per le opere realizzate mediante concessione;

c) quando sia necessario predisporre nuove perizie di variante ovvero concordare nuovi prezzi;

d) per lavori particolarmente complessi individuati dal direttore dei lavori;

e) per le opere suscettibili di utilizzo parziale;

f) a richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali.

6. Per i lavori di importo fino a 300.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito dal certificato del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione.

Art. 20.

Accettazione delle opere

1. Il collaudo statico con esito positivo delle opere strutturali determina gli effetti di cui all'art. 1669 del codice civile.

2. Il collaudo tecnico e amministrativo con esito positivo delle opere ne determina l'accettazione. Il periodo di garanzia previsto dal contratto d'appalto per determinate opere decorre dall'approvazione del certificato di collaudo.

3. Il collaudo in corso d'opera di cui all'art. 19 non produce gli effetti di accettazione delle opere.

4. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al responsabile di progetto, al direttore dei lavori ed all'appaltatore. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 20 giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo.

5. In caso di mancata sottoscrizione dei risultati di collaudo nel termine di cui al comma 4 ovvero di mancata presentazione di riserve, le risultanze del collaudo si considerano definitivamente accettate.

Art. 21.

Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche

1. Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.

2. Per i lavori e interventi di manutenzione della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, ad esclusione di lavori d'importo superiore a 300.000 ECU.

CAPO V

SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SERVIZI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 22.

Soggetti ammessi agli appalti di servizi

1. Negli appalti pubblici di servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e alle altre prestazioni professionali connesse, le offerte possono essere presentate:

- a) da professionisti singoli od associati;
- b) da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V. del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, project management, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
- c) da raggruppamenti tra i soggetti, anche eterogenei tra di loro di cui alle lettere a) e b).

2. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'esecuzione del servizio e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione committente.

3. Gli affidatari degli appalti di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e attività connesse.

4. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica.

5. Per le opere di competenza della Provincia gli incarichi di progettazione, direzione lavori e le altre connesse prestazioni professionali sono conferiti dall'assessore ai lavori pubblici.

Art. 23.

Concorso di progettazione

1. Qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare o definitiva per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico può essere indetto un pubblico concorso o un concorso limitato ad un minimo di tre liberi professionisti.

2. In caso di concorso il premio da corrispondere al vincitore non può essere superiore all'onorario spettante ai sensi della tariffa professionale per la redazione degli elaborati richiesti e per le spese.

3. Il premio corrisposto al concorrente cui è affidata la progettazione esecutiva è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo.

4. Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione committente, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti.

Art. 24.

Scelta del contraente per servizi di progettazione di importo pari o sopra soglia

1. Per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia le amministrazioni committenti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, sono tenute ad applicare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE, al fine di salvaguardare la concorrenzialità e la rotazione degli incarichi.

2. In particolare la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere acquisita attraverso la dimostrazione di aver svolto nel quinquennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando.

3. Gli appalti di cui al comma 1 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera d'invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'amministrazione committente contestualmente all'indizione della gara approva l'ordine di importanza basandosi sui seguenti parametri:

- a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;
- b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale;
- c) sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;
- d) sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;
- e) su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando.

Art. 25.

Scelta del contraente per servizi di importo sotto soglia

1. Gli incarichi di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU possono essere affidati mediante procedura negoziata, garantendo, di norma, la rotazione degli incarichi, ovvero mediante ricorso al concorso di progettazione.

CAPO VI

SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 26.

Procedure di scelta del contraente

1. Le procedure di scelta del contraente sono:

- a) la procedura aperta (pubblico incanto);
- b) la procedura ristretta (licitazione privata);
- c) l'appalto concorso;
- d) la procedura negoziata (trattativa privata).

2. Per le opere di competenza della Provincia la decisione in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all'assessore competente. Il sistema di scelta si intende formalmente deciso con la pubblicazione del bando di gara rispettivamente della lettera d'invito.

3. Alle gare di procedura aperta e di procedura ristretta della Provincia partecipano:

- a) il direttore di ripartizione competente in funzione di presidente o un suo delegato;
- b) un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale della ripartizione ai lavori pubblici e al patrimonio;
- c) un funzionario appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale della ripartizione competente per l'esecuzione del contratto d'appalto.

Art. 27.*Procedura aperta*

1. La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente secondo il quale ogni impresa interessata, in possesso dei requisiti richiesti dall'amministrazione committente, può presentare la propria offerta.

2. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando.

3. Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 52 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara.

4. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, i termini di cui ai commi 2 e 3 devono essere prolungati adeguatamente.

5. Il procedimento termina con l'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Art. 28.*Procedura ristretta*

1. La procedura ristretta è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente invita le imprese preventivamente prescelte a presentare la propria offerta.

2. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni committenti, non può essere inferiore a 37 giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per i lavori pari o sopra soglia e di 20 giorni per quelli sotto soglia.

3. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex o per fax. In questi ultimi tre casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza dei termini di cui al comma 2.

4. Qualora il numero delle imprese che hanno richiesto di essere invitate alla gara sia inferiore a cinque, l'amministrazione committente estende l'invito ad altre imprese. In questo caso l'amministrazione committente invita comunque le imprese le cui domande siano pervenute dopo il termine prescritto nel bando.

5. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

6. Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 40 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, i termini di cui ai commi 5 e 6 devono essere prolungati adeguatamente.

8. Il procedimento termina con l'aggiudicazione.

9. L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Art. 29.*Appalto concorso*

1. L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'impresa invitata alla gara presenta il progetto esecutivo dei lavori e indica le condizioni alle quali è disposta ad eseguirlo sulla base di un progetto preliminare predisposto dall'amministrazione committente. A carico dell'impresa aggiudicataria può essere posto l'onere per l'ottenimento di tutti i prescritti pareri, nulla osta, compresa la concessione edilizia e la licenza d'uso.

2. Si può ricorrere all'appalto concorso:

a) per la realizzazione di opere complesse per le quali si ritenga opportuno avvalersi, sin dalla fase di progettazione, delle imprese che abbiano particolare esperienza nel settore;

b) quando la realizzazione dell'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni tecniche ovvero speciali metodi di esecuzione.

3. L'amministrazione committente approva le direttive di massima e le condizioni dell'appalto concorso e nomina la commissione, composta da non più di nove membri in prevalenza tecnici, chiamata ad esprimere il giudizio:

a) sulla documentazione presentata ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara;

b) sugli elementi economici e tecnici delle offerte.

4. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione nonché delle offerte sono quelli stabiliti per la procedura ristretta.

5. Il contratto è stipulato con l'impresa prescelta dalla commissione, salvo che l'amministrazione committente decida di non procedere alla stipulazione.

Art. 30.*Procedura negoziata*

1. La procedura negoziata è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta le condizioni del contratto.

2. Qualora alla trattativa di cui al comma 1 siano coinvolte più imprese si procede mediante gara informale.

3. La gara informale è soggetta unicamente alle seguenti norme procedurali:

a) le offerte sono presentate in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura;

b) non sono accettate offerte dopo il termine di scadenza;

c) all'apertura delle offerte possono partecipare gli offerenti.

4. La gara informale non termina con l'aggiudicazione.

5. Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 37 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

6. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, il termine di cui al comma 5 deve essere prolungato adeguatamente.

Art. 31.*Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara*

1. Si può ricorrere alla procedura negoziata, senza la pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:

a) quando le procedure aperte, le procedure ristrette e gli appalti concorso siano andati deserti; alla procedura negoziata, da esperire mediante gara informale, sono invitate in ogni caso le imprese invitate alla gara andata deserta;

b) quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio delle procedure aperte e ristrette. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni committenti; le opere devono riferirsi a prevenzione, protezione e ripristino;

c) quando l'esecuzione dei lavori per motivi tecnici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva può essere affidata solo ad una determinata impresa;

d) quando l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 ECU;

e) in caso di appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni sottoposti a vincolo di tutela dei beni culturali;

f) per lavori complementari che non figurano nell'appalto inizialmente aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi

inconvenienti per le amministrazioni committenti oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo cumulato degli appalti affidati per i lavori complementari non può superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

g) per il completamento del lavoro a seguito di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 340 e 341 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, sempreché l'importo complessivo dei lavori da riappaltare non superi un terzo dell'importo dei lavori dell'appalto iniziale;

h) per il completamento del lavoro a seguito di scioglimento del contratto per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso, sempreché l'importo complessivo dei lavori da riappaltare non superi la metà dell'importo dei lavori dell'appalto iniziale.

Art. 32.

Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

1. Si ricorre alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

a) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca o di sviluppo;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

Art. 33.

Contenuto del bando di gara

1. Il bando di gara contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telex o fax dell'amministrazione committente, luogo di esecuzione, caratteristiche generali del lavoro, natura ed entità della prestazione, indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo ovvero se il lavoro è suddiviso in lotti;

b) sistema di scelta del contraente;

c) criterio e metodo di aggiudicazione;

d) categorie e classifica di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori rispettivamente categorie previste dall'albo provinciale di preselezione di cui all'art. 45 nonché eventuali condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;

e) tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

f) denominazione ed indirizzo del servizio presso cui possono essere richiesti i capitolati d'appalto ed i documenti complementari nonché importo e modalità di versamento della somma eventualmente necessaria per ottenere tali documenti;

g) termine ultimo per la richiesta dei capitolati d'appalto e della documentazione complementare;

h) termine per la presentazione delle domande di invito in caso di procedura ristretta ed appalto concorso nonché indirizzo cui devono essere trasmesse e lingua in cui devono essere redatte;

i) termine per la presentazione dell'offerta, indirizzo cui devono essere trasmesse, lingua in cui devono essere redatte, nonché data, ora e luogo fissato per l'apertura dei plichi contenenti le offerte in caso di procedura aperta;

k) indicazione della cauzione provvisoria e definitiva;

l) modalità essenziali di finanziamento e pagamento e riferimento alle disposizioni in materia;

m) tempo della consegna dei lavori;

n) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;

o) categoria del lavoro prevalente ai fini dell'affidamento in subappalto dei lavori, nonché eventuali opere scorporabili;

p) eventuali altre indicazioni.

2. Per gli appalti sopra soglia il bando di gara è redatto nelle forme previste dall'allegato A.

Art. 34.

Pubblicità del bando di gara

1. Il bando di gara è pubblicato per un periodo non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del Comune dove ha sede l'amministrazione committente qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 1.000.000 ECU.

2. Qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a 1.000.000 ECU la pubblicazione ha luogo anche nell'albo della Provincia.

3. Per gli appalti pari o sopra soglia l'amministrazione committente è tenuta altresì all'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara nonché della preinformazione sugli appalti che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.

4. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 ECU il bando di gara non è pubblicato purché alla gara vengano invitate almeno cinque imprese.

5. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 50.000 ECU il bando di gara non è pubblicato.

Art. 35.

Pubblicità successiva alla gara

1. Le amministrazioni committenti pubblicano con le modalità previste all'art. 34:

a) l'elenco delle imprese invitate;

b) l'elenco delle imprese partecipanti alla gara;

c) il nominativo dell'impresa aggiudicataria ed il prezzo offerto.

CAPO VII

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 36.

Criteri di aggiudicazione

1. I contratti per lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura e sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Quando l'amministrazione committente ha adottato il criterio del prezzo più basso, tale prezzo è determinato:

a) col metodo dell'offerta prezzi unitari, di cui all'art. 37;

b) col metodo del ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione, di cui all'art. 38.

Art. 37.

Metodo dell'offerta prezzi unitari

1. Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo dell'offerta prezzi unitari, l'offerente formula la propria offerta sul modulo predisposto dall'amministrazione committente, contenente:

a) la descrizione delle singole prestazioni senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari;

b) l'unità di misura e la quantità prevista per ogni singola prestazione.

2. L'offerente restituisce all'amministrazione committente il modulo di cui al comma 1, compilato con l'indicazione dei singoli prezzi unitari per ogni prestazione e con i prodotti di detti prezzi uni-

tari per le quantità. La somma di tali prodotti è indicata in calce al modulo e costituisce il prezzo complessivo offerto. I prezzi unitari sono indicati esclusivamente in cifre.

3. Ogni foglio del modulo è sottoscritto dal concorrente.

4. L'amministrazione committente procede all'aggiudicazione a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta più bassa, salvo successiva verifica dei calcoli presentati.

5. I concorrenti interessati hanno diritto di essere presenti alle verifiche.

6. Qualora si riscontrino errori di calcolo per effetto dei quali il prezzo più basso sia stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questo, previo annullamento della precedente aggiudicazione e previa verifica del conteggio presentato. Tale procedura è eventualmente ripetuta per le offerte successive.

7. Non sono ammesse offerte che superino l'importo fissato nel bando di gara.

8. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare le quantità previste per ogni singola prestazione, i prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo complessivo offerto.

Art. 38.

Metodo del ribasso percentuale

1. Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo del ribasso percentuale, l'offerente formula la propria offerta in termini di ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione committente.

2. I lavori sono aggiudicati a colui che ha presentato l'offerta più bassa per l'amministrazione committente e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel bando di gara.

3. Alla gara non sono ammesse offerte in aumento.

4. È esclusa la prefissione da parte dell'amministrazione committente di un limite di ribasso.

Art. 39.

Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in base al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione e di manutenzione, al rendimento ed al valore tecnico ed estetico dell'opera.

2. Nel bando di gara sono indicati gli elementi di valutazione che vengono applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita. Gli elementi di valutazione sono formulati in termini di coefficienti numerici nei casi di procedura aperta o ristretta.

3. All'elemento prezzo è attribuita un'incidenza non inferiore al 51 per cento del totale.

Art. 40.

Disposizioni comuni generali

1. Gli inviti di gara devono essere diramati a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato.

2. Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello stesso soggetto, è presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo.

3. Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria e di altri.

4. Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

5. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa verbalizzazione delle sedute.

6. Si procede all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta.

7. In caso di offerte uguali si procede all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

8. Le imprese ammesse alla gara rimangono vincolate alla propria offerta per 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

CAPO VIII

CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

Art. 41.

Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, le società commerciali e le società cooperative;

b) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consorziati ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile tra imprese individuali, società commerciali e società cooperative;

c) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

e) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

Art. 42.

Requisiti dei consorzi per la partecipazione alle gare

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.

2. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.

Art. 43.

Riunione di concorrenti

1. Le associazioni temporanee possono essere strutturate:

a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;

b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;

c) in forma combinata, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.

2. All'atto della presentazione dell'offerta le singole imprese dichiarano, con scrittura privata, di volersi riunire, nel caso di aggiudicazione, in riunione temporanea d'impresa. L'offerta dovrà essere sottoscritta dalle singole imprese che hanno dichiarato di volersi riunire. Le singole imprese, facenti parte della riunione temporanea di imprese risultata aggiudicataria della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata capogruppo.

3. L'offerta dei concorrenti associati comporta la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro nei confronti dell'amministrazione committente, delle imprese subappaltatrici e dei fornitori.

4. È fatto divieto agli offerenti di partecipare alla gara in più di una società temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio.

5. La responsabilità solidale di cui al comma 3 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale, ovvero nell'ambito della forma combinata, per l'esecuzione dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata.

Art. 44.

Esclusione dalla partecipazione alla gara

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che:

a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, o nei cui confronti sia in corso una di queste procedure;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide gravemente sulla moralità professionale;

c) nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione committente;

d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

e) si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente la gara, di grave inadempienza contrattuale per frode o negligenza che ha comportato la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 45.

Albo provinciale di preselezione degli appalti di lavori pubblici sotto soglia

1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale sotto soglia, la Provincia promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere provinciale. Agli aspiranti all'iscrizione all'albo di preselezione viene riconosciuta l'equivalenza delle iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori a quelle per categorie di opere e classifiche dell'albo di preselezione.

2. La Giunta provinciale nomina la consulta provinciale per l'albo di preselezione. Essa è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza della Provincia, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati.

3. La consulta elabora ed aggiorna i criteri di accesso all'albo, nonché i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione ed istituisce ed aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il relativo albo per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. I criteri prevedono altresì le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché della disciplina antimafia ed in materia di prevenzione. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione.

4. L'albo è diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed è vincolante per tutte le amministrazioni committenti.

5. L'albo è organizzato presso la Ripartizione ai lavori pubblici e al patrimonio della Provincia.

6. Per la prima istituzione dell'albo di preselezione è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione un avviso indicante le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo.

7. Ogni modifica dei criteri e delle modalità di accesso sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. La consulta può disporre la cancellazione dall'albo qualora un'impresa perda uno dei requisiti prescritti per l'iscrizione. La cancellazione è disposta previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Contro il provvedimento di cancellazione può essere proposto ricorso gerarchico improprio alla Giunta provinciale.

9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori di cui al comma 1. Ai fini di ammissione alle gare non possono essere richiesti altri requisiti di carattere amministrativo, tecnico, economico e finanziario, né essere pretesi documenti che siano già stati depositati ai fini dell'iscrizione all'albo. Le imprese iscritte sono tenute a presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza.

10. Per l'istituzione e la gestione dell'albo provinciale di preselezione viene emanato un apposito regolamento di attuazione.

Art. 46.

Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto

1. Per gli appalti di lavori sopra soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è iscritta all'albo nazionale dei costruttori, istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, per la categoria e la classifica prescritte e che nel quinquennio precedente alla gara abbia eseguito a regola d'arte almeno un lavoro di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta ed ascrivibile alla categoria prevalente, da certificarsi, in caso di opere pubbliche, da certificato di collaudo e che presenti idonee referenze bancarie.

2. Per gli appalti di lavori sotto soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è iscritta all'albo provinciale di preselezione di cui all'art. 45.

3. Per lavori d'importo fino a 300.000 ECU è sufficiente l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, qualora l'impresa non risulti iscritta all'albo provinciale di preselezione di cui all'art. 45.

Art. 47.

Documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto

1. Per partecipare alla gara d'appalto sopra soglia l'impresa deve produrre i seguenti documenti:

a) il certificato d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'art. 46;

b) i certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, prodotti per il titolare o per i legali rappresentanti dell'impresa e per i direttori tecnici;

c) il certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio;

d) dichiarazione con la quale l'imprenditore attesti:

1) di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave, delle discariche e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi o del ribasso e possano influire sull'esecuzione dei lavori; inoltre, di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di aver disponibili l'attrezzatura, i tecnici e la manodopera necessari per l'esecuzione dei lavori;

2) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi contrattuali e di quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

3) di essere in regola con il versamento dei contributi degli enti previdenziali (per l'Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, e Cassa Edile).

2. Per partecipare alla gara d'appalto sotto soglia l'impresa deve produrre il certificato d'iscrizione all'albo provinciale di cui all'art. 45 ad esclusione delle gare indette dalla Provincia.

3. Le imprese devono presentare in ogni caso l'attestazione del deposito della cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di cui al comma 1, lettera d).

4. L'amministrazione committente può invitare i concorrenti a completare o chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti. L'amministrazione committente può altresì accertare con qualsiasi mezzo di prova il contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara.

5. L'impresa è autorizzata a presentare in sostituzione delle dichiarazioni e dei documenti richiesti ai commi 1 e 2, un'unica dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

6. I documenti accertanti il possesso dei requisiti prescritti sono presentati dall'aggiudicatario alla stipulazione del contratto, qualora l'importo contrattuale superi l'importo di 300.000 ECU, esclusi i documenti prescritti dalla normativa antimafia, che devono essere presentati secondo la normativa vigente.

Art. 48.

Esclusione successiva all'aggiudicazione

1. Qualora, entro i termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto ovvero non abbia costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 50 oppure non abbia provveduto ad iscriversi alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e assegna i lavori al concorrente che segue in graduatoria oppure affida i lavori con procedura negoziata previa gara informale.

Art. 49.

Cauzione provvisoria

1. L'impresa che intende partecipare a una gara di appalto per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU deve costituire una cauzione provvisoria in contanti o presentare fideiussione bancaria per un importo pari al cinque per cento dell'importo dei lavori indicato nel bando di gara.

2. La cauzione provvisoria resta vincolata fino alla stipulazione del contratto; le cauzioni provvisorie degli altri offerenti sono svincolate appena ultimata la gara.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto, salvo che per causa a lui non imputabile, l'amministrazione committente, a titolo di penalità, incamera la cauzione provvisoria.

Art. 50.

Cauzione definitiva

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia bancaria fideiussoria pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'incameramento della cauzione provvisoria e la revoca dell'affidamento.

3. La cauzione definitiva copre gli oneri conseguenti al mancato o inesatto adempimento contrattuale imputabile all'esecutore e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere, ovvero decorsi i termini per l'effettuazione del collaudo.

Art. 51.

Esclusione automatica

1. Per i lavori sotto soglia l'amministrazione committente esclude automaticamente le offerte che appaiono anormalmente basse, presentando una percentuale di ribasso superiore del 20 per cento alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse.

2. Nelle offerte a prezzi unitari il ribasso delle singole offerte viene determinato dalla differenza tra importo complessivo offerto ed il prezzo a base d'asta.

3. L'esclusione non è ammessa quando siano pervenute meno di cinque offerte valide.

Art. 52.

Offerte anomale

1. Se l'amministrazione committente non si è potuta avvalere dell'esclusione automatica prevista all'art. 51, verifica i prezzi dell'offerta risultata aggiudicataria.

2. Qualora il prezzo offerto risulti basso in modo anormale, presentando una percentuale di ribasso superiore del 20 per cento alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, sono richieste all'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, idonee giustificazioni dei singoli prezzi.

3. L'amministrazione committente può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

4. Se tali elementi non sono presentati nel termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica.

CAPO IX

SUBAPPALTO

Art. 53.

Norme generali

1. L'amministrazione committente indica nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori.

2. Tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, o affidabili a terzi per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, e per una quota pari al 40 per cento se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti.

3. L'appaltatore principale è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi.

4. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

5. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura.

Art. 54.

Condizioni per l'affidamento in subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda a comunicare all'amministrazione committente la richiesta di autorizzazione con l'indicazione dei soggetti cui intende subappaltare;

c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore limitatamente ai lavori oggetto del subappalto;

d) che l'affidatario del subappalto abbia dichiarato la sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa sub-appaltatrice;

e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

f) che l'appaltatore provveda, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto, alla consegna all'amministrazione committente di copia autentica del contratto di subappalto.

2. Il contratto di subappalto viene stipulato dopo l'autorizzazione concessa dall'amministrazione committente entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui alla lettera b). Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

3. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento.

Art. 55.

Clausole sociali

1. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Bolzano; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza di tali contratti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano, assicurativi ed antinfortunistici.

3. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono su richiesta dell'amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 56.

Applicabilità della disciplina

1. Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano alle associazioni temporanee di imprese e ai consorzi, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorponabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati tramite procedura negoziata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

2. Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera, sempreché il valore dei singoli contratti sia superiore al due per cento dell'importo dei lavori affidati.

3. Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, sono consentiti ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

Art. 57.

Pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute al subappaltante è condizionato al rilascio di dichiarazione liberatoria del subappaltatore relativa all'avvenuto pagamento delle somme a quest'ultimo dovute dal subappaltante per lavori effettuati negli stati d'avanzamento precedenti, salvo che nel bando di gara sia stato previsto dal committente che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti.

CAPO X

CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 58.

Stipula dei contratti

1. I contratti possono essere stipulati:

a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante;

b) a mezzo di scrittura privata;

c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato;

d) a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

Art. 59.

Anticipazioni ed acconti

1. L'amministrazione committente non può concedere all'impresa un'anticipazione sul prezzo del contratto.

2. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata, ha luogo in ragione delle parti di opere realizzate secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione, approvazione e registrazione del contratto.

3. Per garantire, nelle more della stipulazione, approvazione e registrazione del contratto, il tempestivo pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori l'amministrazione committente impegna, contestualmente all'indizione della gara, una somma non inferiore al 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto.

4. Qualora il provvedimento di approvazione del contratto non venga ammesso a registrazione dall'organo di controllo, i lavori eseguiti e i materiali giacenti in cantiere sono compensati a termine di contratto e l'impresa non ha titolo per richiedere ulteriori compensi o risarcimento danni.

Art. 60.

Piani di sicurezza

1. Le amministrazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. Il direttore tecnico del cantiere vigila sull'osservanza del piano di sicurezza ed è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

5. Alle opere per le quali l'incarico di progettazione sia stato affidato a partire dal 24 marzo 1997 si applicano, in sostituzione dei commi precedenti del presente articolo, le disposizioni contenute nella normativa statale di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri.

Art. 61.

Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori ha luogo dopo che il contratto sia divenuto esecutivo.

2. La consegna dei lavori, se indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, ha luogo immediatamente e non oltre 45 giorni dopo l'aggiudicazione.

Art. 62.

Termini contrattuali

1. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Art. 63.*Varianti in corso d'opera*

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate nei modi stabiliti nel regolamento di esecuzione;
- c) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- d) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il contratto viene risolto e si procede ad una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario originale.

Art. 64.*Modalità di esecuzione delle varianti*

1. Qualora si renda necessaria una variante di cui all'art. 63, comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di progetto, che a sua volta provvede a darne immediata comunicazione al progettista.

2. Il direttore dei lavori redige una perizia di variante contenente le varianti grafiche al progetto originario, ove necessario, e la determinazione del costo.

3. Per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU gli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori sono esaminati dal collaudatore, nominato in corso d'opera, che formula su di essi un giudizio di congruità.

4. Il direttore dei lavori trasmette la perizia all'organo consultivo competente per il prescritto parere.

5. Per i lavori della provincia le varianti contenute in perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore ai lavori pubblici qualora le aggiunte e variazioni non superino il quinto dell'importo del progetto approvato; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto dell'importo del progetto approvato la variante contenuta nella perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.

Art. 65.*Varianti derivanti da errori di progettazione*

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera d), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

2. I titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni diretti arrecati all'amministrazione committente. Il responsabile di progetto predispone una relazione illustrativa sulle circostanze che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni contenuti nel progetto esecutivo e la trasmette all'amministrazione committente che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 11, comma 4.

3. La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai danni diretti subiti dall'amministrazione committente.

4. Il responsabile di progetto trasmette la relazione di cui al comma 2 all'ordine o collegio di appartenenza del progettista per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 66.*Revisione dei prezzi*

1. Per i lavori pubblici di cui all'art. 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

2. Per i lavori medesimi si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato dalla percentuale fissata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

CAPO XI**REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI****Art. 67.***La concessione*

1. L'esecuzione di lavori pubblici può essere affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad imprese ed a consorzio d'imprese.

2. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione anche la gestione delle opere e può essere estesa alla progettazione esecutiva nonché alle procedure espropriative.

3. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere ed il cui pagamento avviene a collaudo effettuato.

4. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo.

5. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- e) la durata della concessione;
- f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

Art. 68.*Società a partecipazione pubblica*

1. Le amministrazioni committenti possono utilizzare le forme di società a partecipazione pubblica per la realizzazione o gestione di opere pubbliche.

2. Le società di cui al comma 1 non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino su di esse un'influenza dominante. Detti lavori pubblici sono sempre affidati in appalto secondo le procedure di cui al capo VI.

Art. 69.*Finanziamenti di progetti da parte di soggetti privati*

1. Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza oneri finanziari a carico dell'amministrazione committente, il soggetto promotore può promuovere la realizzazione e gestione dell'opera intera-

mente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 67, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 68.

2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera pubblica mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva, già nella disponibilità dell'amministrazione committente, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.

3. L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici.

4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'amministrazione committente.

5. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.

6. L'amministrazione committente, valutate le osservazioni di cui al comma 5, ha la facoltà di deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a procedura negoziata al soggetto promotore ovvero di procedere all'indizione di una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti e le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.

7. Se nel termine di cui al comma 5, altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrano di eseguire il progetto a condizioni migliori di quelle proposte dal soggetto promotore, o propongano progetti alternativi, l'amministrazione committente ha la facoltà di deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a procedura ristretta fra tutti i soggetti proponenti, ovvero di procedere all'indizione di una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, ferma restando l'esclusione di ogni contributo finanziario a carico dell'amministrazione concedente.

Art. 70.

Lavori in economia

1. I lavori in economia si eseguono:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante appalto per cottimo;
- c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

2. L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il compimento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e attrezzature dell'amministrazione o noleggiate.

3. Il cottimo consiste nel conferimento di incarico a imprese di fiducia da parte dell'ufficio competente dell'esecuzione di lavori.

4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo i lavori d'importo non superiore a 300.000 ECU. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell'ambito della protezione civile.

5. I lavori da eseguire col sistema dell'appalto per cottimo sono affidati previo esperimento di una gara informale ai sensi del comma 3 dell'art. 30. Tale gara non è prescritta nei casi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c), f), g) e h) e nel caso in cui la gara medesima sia andata deserta la prima volta.

6. Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione foreste nonché dall'Azienda speciale per la regimazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi ed i regolamenti di settore.

7. L'esecuzione dei lavori in economia è disciplinata con regolamento. Fino all'entrata in vigore del regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia si applica la normativa vigente in materia.

Art. 71.

Regime speciale per la procedura negoziata

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 30, comma 1, per l'appalto dei lavori di importo superiore ai 50.000 ECU e nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31, comma 1, sempreché l'importo sia superiore ai 50.000 ECU, l'amministrazione committente tratta con almeno 10 imprese di propria scelta le condizioni del contratto, se sussistono in tale numero imprese qualificate ai sensi della presente legge per l'esecuzione dei lavori.

CAPO XII

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 72.

Tutela del personale provinciale addetto ai lavori pubblici

1. L'amministrazione provinciale assicura il personale addetto ai lavori pubblici contro i rischi direttamente connessi ai loro compiti d'istituto, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Art. 73.

Indagini geologiche

1. Gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia depositano una copia dell'indagine geologico-geotecnica, ove previsto per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale geologia e prove materiali.

2. Le competenze del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, nel territorio provinciale vengono espletate dall'Ufficio provinciale geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

3. L'Ufficio provinciale geologia e prove materiali elabora un catasto geologico provinciale e la relativa banca dati.

CAPO XIII

CONTROVERSIE

Art. 74.

Accordo bonario

1. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni committenti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile di progetto acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

2. L'amministrazione decide entro 60 giorni sulla proposta. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Art. 75.

Arbitrato

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 74 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV. del Codice di procedura civile.

CAPO XIV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 76.*Raccolta dati sugli appalti*

1. Le amministrazioni committenti provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici superiori a 80.000 ECU eseguiti, con particolare riferimento alla denominazione dei lavori, all'importo a base d'asta, alle imprese partecipanti alle gare, all'aggiudicatario, all'importo di aggiudicazione, ai tempi di esecuzione, all'importo finale del lavoro e all'effettuazione del collaudo.

Art. 77.

Modifica alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38 concernente «Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale».

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

«1. Sui progetti preliminari ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici di importo complessivo superiore a 1.000.000 ECU deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici.»

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

«4. Il parere tecnico, amministrativo ed economico sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle leggi provinciali in materia di ordinaria valutazione dell'impatto ambientale».

4. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

«2. I membri effettivi sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal loro vicario o sostituto. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il membro effettivo può delegare un altro sostituto qualificato».

Art. 78.

Modifica alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 concernente «Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«2. L'assessore provinciale ai lavori pubblici, in casi particolari e sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, può autorizzare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica emanate con regolamento di cui al comma 1, fatte salve le competenze in materia di prevenzione incendi di cui all'art. 12 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18».

Art. 79.

Modifica alla legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 concernente «Classificazione delle strade di interesse provinciale»

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (*Lavori di pubblica utilità dei cantieri stradali della Provincia*) — 1. Con deliberazione della Giunta provinciale la ripartizione strade ed impiantistica può essere autorizzata ad eseguire per terzi, tramite i cantieri stradali della provincia, lavori urgenti ed indifferibili che siano di pubblica utilità. Gli oneri reciproci sono fissati con apposita convenzione. Il rimborso dei lavori avviene secondo i criteri di cui alla presente legge».

Art. 80.

Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 concernente «Riforma del diritto di edificare»

1. Dopo l'art. 9-bis della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-ter (*Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche*). — 1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'Assessore provinciale all'urbanistica».

Art. 81.

Modifica alla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 concernente «Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale».

1. Dopo il comma 6 dell'art. 45 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 è aggiunto il seguente comma:

«7. La competenza per la manutenzione di infrastrutture in zone produttive di interesse provinciale passa al comune competente per territorio dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Il trasferimento del patrimonio al comune deve avvenire entro un anno dopo il collaudo tecnico-amministrativo».

Art. 82.

Modifica alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 concernente «Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale».

1. Il comma 4 dell'art. 1 legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 è così sostituito:

«4. Il provvedimento del sindaco deve essere comunicato al Presidente della Giunta provinciale. Il provvedimento del sindaco è definitivo».

Art. 83.*Norme transitorie*

1. Fino all'istituzione dell'albo provinciale di preselezione di cui all'art. 45 sono ammesse alle gare d'appalto sotto soglia le imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori e quelle non iscritte a detto albo, che nel quinquennio precedente la gara:

a) abbiano eseguito a regola d'arte almeno un lavoro di importo non inferiore al 40 per cento ed ascrivibile alla categoria del lavoro in appalto;

b) abbiano sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a presentare anche i documenti di cui all'art. 47, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione per le opere in corso di esecuzione.

4. Le disposizioni di cui all'art. 50 ed all'art. 53, comma 2, si applicano alle opere da appaltare per le quali il bando di gara è pubblicato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all'art. 76, comma 1, si applica a partire dalla costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. La Giunta provinciale provvede:

a) a modificare e adattare alla presente legge il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza dell'amministrazione provinciale, emanata con decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16;

b) a standardizzare i capitolati speciali d'appalto per le categorie più importanti di opere;

c) a pubblicare l'elenco delle descrizioni standardizzate delle prestazioni delle singole categorie di opere con i relativi prezzi, da aggiornare periodicamente alla situazione di mercato.

Art. 84.

Abrogazioni

1. La legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7 è abrogata.

2. La legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20 è abrogata.

3. L'art. 3 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17 è abrogato.

4. L'art. 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 è abrogato.

5. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 giugno 1998

DURNWALDER

Visto: il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ

(Omissis).

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 1998, n. 7.

Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 23 giugno 1998)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Trento delle attribuzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica) e provvede altresì a riordinare, in tale quadro, le provvidenze a carattere integrativo previste da leggi provinciali in favore dei medesimi soggetti.

CAPO I

PENSIONI, ASSEGNI ED INDENNITÀ IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI, DEI CIECHI CIVILI E DEI SORDOMUTI

Sezione I

INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE E DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 2.

Avanti diritto

1. Hanno diritto alle prestazioni economiche di cui al presente capo, alle condizioni stabilite nei successivi articoli, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalle rispettive minorazioni:

- a) gli invalidi civili;
- b) i ciechi civili;
- c) i sordomuti.

Art. 3.

Prestazioni economiche

1. A favore dei soggetti di cui all'art. 2 sono previste rispettivamente le seguenti prestazioni economiche:

- a) per gli invalidi civili:
 - 1) la pensione per invalidi civili assoluti;
 - 2) la pensione per invalidi civili parziali;
 - 3) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in istituto;
 - 4) l'indennità di frequenza per invalidi civili minorenni, subordinata alla frequenza continua o periodica, con le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati

nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di minorazioni, ovvero di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, o centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale;

- 5) l'assegno integrativo per invalidi civili assoluti;
- b) per i ciechi civili:
 - 1) la pensione per ciechi civili assoluti;
 - 2) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;
 - 3) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
 - 4) l'indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo;
 - 5) l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti;
 - 6) l'assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo;
- c) per i sordomuti:
 - 1) la pensione per sordomuti;
 - 2) l'indennità di comunicazione per sordomuti;
 - 3) l'assegno integrativo per sordomuti.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono reversibili.

3. Le stesse prestazioni, in presenza degli specifici requisiti previsti per ciascuna, sono tra loro compatibili, salvo il disposto del comma 4.

4. L'indennità di frequenza di cui al comma 1, lettera a), n. 4), è incompatibile con le altre indennità previste dal comma medesimo.

5. La prestazione di cui al comma 1, lettera a), n. 2), è incompatibile con qualsiasi pensione o assegno previdenziale di invalidità, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.

6. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), sono incompatibili con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.

7. L'assegno integrativo di cui al comma 1, lettera a), n. 5), spetta ai soggetti che beneficino della pensione di cui al n. 1) o dell'indennità di accompagnamento di cui al n. 3) del medesimo comma 1, lettera a), ovvero di entrambe le anzidette prestazioni.

8. L'assegno integrativo di cui al comma 1, lettera c), n. 3), spetta ai soggetti che beneficino dell'indennità di comunicazione di cui al n. 2), eventualmente cumulata alla pensione di cui al n. 1) del medesimo comma 1, lettera c).

Art. 4.

Requisiti di carattere generale

1. Per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 3 è necessario possedere i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere cittadini italiani;
- b) risiedere in un comune della provincia di Trento;
- c) non fruire di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.

2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 3 i cittadini di uno stato membro dell'Unione europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in uno Stato membro dell'Unione europea attività lavorativa subordinata o autonoma o siano familiari di un lavoratore che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. Questa condizione deve essere documentata con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come da ultimo modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Le prestazioni di cui all'art. 3 sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e ai cittadini della Repubblica di S. Marino in base alle vigenti convenzioni internazionali.

Art. 5.

Requisiti di natura sanitaria

1. Hanno titolo ad accedere alle singole prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, i portatori delle seguenti minorazioni:

a) pensione per invalidi civili assoluti: le minorazioni di seguito specificate, quando abbiano determinato la perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa:

- 1) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo;
- 2) irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico;
- 3) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali;

b) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte alla lettera a) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non assoluta, purché non inferiore al settantaquattro per cento;

c) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte alla lettera a) che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, così da rendere necessaria un'assistenza continua;

d) indennità di frequenza per invalidi civili minorenni: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz;

e) assegno integrativo per invalidi civili assoluti: le minorazioni descritte alla lettera a);

f) pensione per ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della luce;

g) pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a un ventesimo con eventuale correzione;

h) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le minorazioni descritte alla lettera f);

i) indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo: le minorazioni descritte alla lettera g);

l) assegno integrativo per ciechi civili assoluti: le minorazioni descritte alla lettera f);

m) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: le minorazioni descritte alla lettera g);

n) pensione per sordomuti: sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia natura esclusivamente psichica;

o) indennità di comunicazione per sordomuti: le minorazioni descritte alla lettera n);

p) assegno integrativo per sordomuti: le minorazioni descritte alla lettera n).

2. Le minorazioni di cui al comma 1 sono valutate secondo i criteri e parametri stabiliti dalla vigente normativa dello Stato.

3. I soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età si considerano invalidi civili ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 3).

Art. 6.

Requisiti di età

1. Per l'accesso alle seguenti prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, è necessario possedere i requisiti di età di seguito specificati:

a) pensioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e alla lettera c), n. 1): avere compiuto i diciotto anni e non avere superato i sessantacinque anni;

b) indennità di cui alla lettera a), n. 4): avere meno di diciotto anni;

c) pensione di cui alla lettera b), n. 1): avere compiuto i diciotto anni.

2. Per gli assegni integrativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 5), e lettera c), n. 3), valgono i limiti di età stabiliti per le singole prestazioni di cui è presupposta la fruizione a norma dei commi 7 e 8 del medesimo articolo.

3. Per le altre prestazioni economiche previste dall'art. 3, comma 1, non sono stabiliti limiti di età minimi o massimi.

Art. 7.

Requisiti di natura economica

1. Per l'accesso alle singole prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, validi per l'anno 1998:

a) pensioni di cui alla lettera a), n. 1); alla lettera b), numeri 1) e 2), e alla lettera c), n. 1): L. 22.846.235;

b) pensione di cui alla lettera a), n. 2), e indennità di cui alla medesima lettera a), n. 4): L. 5.169.460;

c) assegni integrativi di cui alla lettera a), n. 5), e alla lettera c), n. 3): gli stessi limiti di reddito eventualmente previsti per le singole prestazioni di cui è presupposta la fruizione a norma dei commi 7 e 8 dell'art. 3.

2. Il reddito da considerare ai fini dell'applicazione del comma 1 è quello relativo all'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. Il predetto reddito deve essere commisurato ai limiti di reddito stabiliti per l'anno solare in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

3. Per le altre prestazioni economiche previste dall'art. 3, comma 1, non sono stabiliti limiti di reddito, essendo le stesse disposte al solo titolo della minorazione.

4. Per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), è necessario il possesso del requisito dell'incollocazione al lavoro a norma delle vigenti disposizioni dello Stato. La mancata accettazione da parte del beneficiario di un posto di lavoro adatto alle proprie condizioni fisiche comporta la perdita del predetto requisito.

5. Qualora lo Stato modifichi con legge i requisiti di natura economica previsti per le prestazioni corrispondenti, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, a quelle di cui all'art. 3, comma 1, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i nuovi requisiti stabiliti dallo Stato ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.

Art. 8.

Variazione annuale dei requisiti di natura economica

1. I limiti di reddito indicati nell'art. 7 sono rivalutati annualmente, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'art. 27, secondo gli indici di variazione adottati dallo Stato per la determinazione annuale dei limiti di reddito stabiliti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni previste dall'ordinamento statale.

2. Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data notizia mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 9.

Misure delle prestazioni

1. Le misure mensili delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, valide per l'anno 1998, salvo il disposto dell'art. 10, sono le seguenti:

a) pensioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2); alla lettera b), numeri 1) — ove si tratti di soggetti ricoverati — e 2), e alla lettera c), n. 1), e indennità di frequenza di cui alla lettera a), n. 4): L. 388.460;

b) pensione di cui alla lettera b), n. 1), ove si tratti di soggetti non ricoverati: L. 420.080;

c) indennità di accompagnamento di cui alla lettera a), n. 3): L. 783.190;

d) indennità di accompagnamento di cui alla lettera b), n. 3): L. 1.093.100;

e) indennità speciale di cui alla lettera b), n. 4): L. 90.915;

f) indennità di comunicazione di cui alla lettera c), n. 2): L. 318.660;

g) assegni integrativi di cui alla lettera a), n. 5); alla lettera b), n. 6), e alla lettera c), n. 3): L. 96.750;

h) assegno integrativo di cui alla lettera b), n. 5): L. 161.310.

2. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento dell'ammontare stabilito per le singole prestazioni dal comma 1, con la stessa decorrenza.

Art. 10.

Perequazione automatica

1. Alle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, come determinate a norma dell'art. 9, si applicano, con la medesima decorrenza e sulla base di provvedimenti all'uopo adottati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'art. 27, i meccanismi di perequazione automatica previsti per le corrispondenti prestazioni dalle leggi dello Stato, intendendo a tal fine equiparati gli assegni integrativi alle indennità, ad eccezione dell'indennità di frequenza per invalidi civili minorenni. Trovano parimenti applicazione le norme statali che dispongono la sospensione dell'applicazione dei predetti meccanismi di perequazione.

2. Qualora i meccanismi di perequazione di cui al comma 1 comportino la determinazione della misura della prestazione in via provvisoria salvo conguaglio da effettuare successivamente, tale conguaglio è disposto soltanto se di importo superiore a L. 20.000 per l'intero anno al quale si riferisce.

Art. 11.

Decorrenza delle prestazioni

1. I provvedimenti di concessione delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, salvo quanto disposto al comma 3, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché a tale ultima data i soggetti richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti.

2. Qualora i requisiti di natura sanitaria siano riconosciuti con effetto da data successiva a quella di presentazione della domanda, i provvedimenti di concessione delle prestazioni hanno effetto, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, dal primo giorno del mese seguente a tale successiva data.

3. I provvedimenti di concessione dell'indennità di frequenza per invalidi civili minorenni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio del trattamento o del corso di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 4), e perdono efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Qualora l'accertamento dell'invalidità abbia effetto da data successiva a quella di inizio della frequenza del trattamento o del corso, si applica il disposto del comma 1.

4. Sulle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla scadenza del periodo di tempo corrispondente alla somma dei termini stabiliti rispettivamente nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 26 per la conclusione del procedimento di accertamento della minorazione e ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), per la conclusione del procedimento di concessione delle anzidette prestazioni.

Art. 12.

Tredicesima mensilità

1. Ai beneficiari delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 5); lettera b), numeri 1), 2), 5) e 6), e lettera c), numeri 1) e 3), viene corrisposta, assieme all'ultimo rateo bimestrale di ciascun anno solare, una tredicesima mensilità commisurata all'importo dell'ultima mensilità dell'anno medesimo, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte durante detto periodo.

Sezione II

Disposizioni di carattere organizzativo e procedurale

Art. 13.

Presentazione delle domande

1. Le domande volte all'accertamento delle diverse minorazioni di cui all'art. 5 ai fini della concessione di prestazioni economiche previste dall'art. 3, comma 1, sono presentate alla competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Le domande intese all'accertamento di un determinato stato di minorazione si intendono rivolte a conseguire tutte le prestazioni cui il richiedente possa avere titolo, salva la necessità dei rispettivi documenti prescritti e dei relativi accertamenti. Nel caso in cui in sede di accertamento la commissione dovesse verificare una minorazione diversa da quella per cui è stata presentata la domanda, la commissione medesima, d'intesa con l'interessato, provvede a trasmettere d'ufficio la pratica alla commissione competente che richiederà la documentazione necessaria.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono essere corredate dalla documentazione prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 26.

3. Qualora il compimento del diciottesimo anno di età possa comportare, in presenza dei prescritti requisiti, la fruizione di prestazioni diverse da quella in godimento ai sensi della presente legge, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di natura sanitaria previsti per tali diverse prestazioni si procede d'ufficio, anche in data anteriore al compimento del diciottesimo anno da parte dell'interessato.

4. In ordine alle prestazioni economiche di cui all'art. 3, comma 1, trova applicazione l'art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1986, n. 45.

Art. 14.

Disposizioni comuni agli accertamenti sanitari

1. Salvo quanto disposto dal comma 7, l'accertamento sanitario di cui ai successivi articoli da 15 a 21 deve essere effettuato, oltre che sulla base della documentazione medica presentata, mediante visita del soggetto richiedente.

2. Il richiedente l'accertamento sanitario ha facoltà di farsi assistere con spese a proprio carico da un medico di fiducia dinanzi al medico o alla commissione cui spetta l'accertamento medesimo.

3. Il medico o la commissione cui spetta l'accertamento sanitario, in presenza di certificazione di permanente intransportabilità, anche a mezzo ambulanza, del richiedente, procede, previo controllo della certificazione, ad effettuare la visita al domicilio dell'interessato, delegando a tal fine, ove la competenza all'accertamento spetti ad una commissione, un componente della stessa, ferma restando l'adozione della decisione relativa all'accertamento in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

4. Il medico o la commissione di cui al comma 3 può demandare l'effettuazione della visita a domicilio al distretto sanitario territorialmente competente, che vi provvede attraverso medici addetti al distretto medesimo, ferma restando l'adozione della decisione relativa all'accertamento da parte del medico o della commissione competente, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

5. Il medico o la commissione di cui al comma 3 può chiedere l'esecuzione di particolari accertamenti diagnostici ai competenti servizi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, senza oneri per i soggetti interessati.

6. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, gli accertamenti sanitari da parte del medico o della commissione competente possono aver luogo presso ambulatori situati in località decentrate rispetto alla sede normalmente stabilita.

7. Nel caso di decesso del richiedente il medico o la commissione di cui al comma 3 possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovante in modo certo l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

8. Il verbale di accertamento sanitario è trasmesso in copia conforme, entro dieci giorni dalla decisione, all'interessato e, in presenza di mandato di rappresentanza, all'istituto di patronato e assistenza sociale, ed inoltre all'associazione rappresentativa di categoria competente, in forma integrale qualora l'interessato ne abbia manifestato il consenso, oppure, in caso diverso, nelle forme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 26, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il predetto verbale è trasmesso altresì, qualora l'esito dell'accertamento attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'art. 27.

9. Qualora l'esito dell'accertamento sanitario attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, unitamente al verbale di accertamento è trasmesso all'interessato l'elenco dei documenti, individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da presentare all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ai fini dell'accertamento degli ulteriori requisiti per l'accesso alle singole prestazioni.

10. Ai medici e alle commissioni sanitarie previsti dai successivi articoli da 15 a 21 compete l'accertamento delle condizioni di minorazione anche nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, la condizione di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto rilevi a fini diversi da quelli inerenti alla concessione delle prestazioni economiche di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 15.

Accertamento dell'invalidità civile in prima istanza

1. L'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, da altri medici addetti alla medesima struttura.

Art. 16.

Accertamento della cecità civile in prima istanza

1. L'accertamento della cecità civile in prima istanza è effettuato da una commissione costituita da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, da un medico oculista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e da un medico oculista designato dall'Unione italiana ciechi (UIC).

Art. 17.

Accertamento del sordomutismo in prima istanza

1. L'accertamento del sordomutismo in prima istanza è effettuato da una commissione costituita da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, da un medico specialista in otorinolaringoiatria iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

Art. 18.*Ricorso alla commissione di seconda istanza*

1. Avverso l'esito dell'accertamento effettuato in prima istanza dai medici o dalle commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione competente per l'accertamento in seconda istanza a norma degli articoli 19, 20 e 21.

2. Il ricorso di cui al comma 1 viene definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.

Art. 19.*Accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza*

1. L'accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza è effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla predetta struttura e da un medico in possesso della medesima specializzazione designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

2. Ove si renda necessario in relazione al numero dei ricorsi presentati possono essere costituite più commissioni di seconda istanza, ferma restando la presidenza delle stesse da parte del responsabile indicato al comma 1.

Art. 20.*Accertamento della cecità civile in seconda istanza*

1. L'accertamento della cecità civile in seconda istanza è effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, e da due medici oculisti, uno dei quali designato dall'Unione italiana ciechi.

Art. 21.*Accertamento del sordomutismo in seconda istanza*

1. L'accertamento del sordomutismo in seconda istanza è effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, e da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, uno dei quali designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Art. 22.*Tutela giurisdizionale*

1. Avverso le decisioni formulate in seconda istanza dalle commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni dello Stato.

Art. 23.*Aggravamento delle condizioni di minorazione*

1. Qualora, a causa del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di minorazione, gli invalidi civili ed i ciechi civili nei confronti dei quali sia già stata riconosciuta una delle minorazioni descritte all'art. 5 intendano richiedere prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, spettanti per minorazioni più gravi, essi debbono presentare domanda a norma dell'art. 13, comma 1, allegando la documentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, dalla quale risulti lo stato di minorazione stabilito per le prestazioni richieste.

Art. 24.*Disposizioni comuni alle commissioni sanitarie*

1. Le commissioni sanitarie di cui agli articoli da 16 a 21 sono nominate dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a personale in servizio presso l'azienda richiamata al comma 1.

3. Per ciascun componente effettivo e per ciascun segretario è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.

4. Le decisioni delle commissioni sanitarie sono adottate a maggioranza di voti con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 25.*Compensi*

1. Ai componenti delle commissioni previste dagli articoli da 16 a 21 è corrisposto un compenso in misura determinata dalla Giunta provinciale tra un minimo di L. 40.000 ed un massimo di L. 120.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, in rapporto alla durata dell'impegno lavorativo richiesto, che non può essere comunque inferiore ad un'ora.

2. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 1 spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per il personale medico dirigente di secondo livello dipendente dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Ai componenti che vengano delegati ad effettuare visite domiciliari spetta, oltre al trattamento di cui al comma 2, un compenso di L. 20.000 per ogni soggetto visitato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, non si applicano ai componenti delle commissioni che siano dipendenti della Provincia ovvero dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Per i predetti componenti la partecipazione ai lavori delle commissioni, ivi compresa l'effettuazione di visite domiciliari, è considerata compito di istituto, ai fini della corresponsione, ove ne ricorrano i presupposti, del trattamento economico di missione.

Art. 26.*Regolamento di esecuzione*

1. Con regolamento di esecuzione sono emanate ulteriori disposizioni concernenti l'effettuazione degli accertamenti sanitari e il funzionamento delle commissioni.

2. Ai fini della elaborazione delle disposizioni di cui al comma 1 la Giunta provinciale richiede il parere della competente commissione consultiva permanente, dell'ANMIC, dell'UIC e dell'ENS. Ove detto parere non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

Art. 27.*Gestione degli interventi*

1. Alla gestione degli interventi afferenti le prestazioni economiche di cui all'art. 3, comma 1, provvede, per conto della Provincia, l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui agli articoli 34 e seguenti della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera b), del predetto art. 34, come modificato dall'art. 13 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

Art. 28.*Adozione dei provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni economiche*

1. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 8, ultimo periodo, e sulla base della documentazione di cui al comma 9, dell'art. 14, i provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni economiche di cui all'art. 3, comma 1, sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, integrato di volta in volta da un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata in relazione ai casi da trattare, che può a tal fine designare anche un sostituto per i casi di assenza o impedimento del membro titolare.

2. I soggetti che, essendo stati riconosciuti in possesso dei requisiti di natura sanitaria richiesti per una determinata prestazione, non abbiano potuto accedere a quest'ultima per difetto del requisito di cui all'art. 7, possono presentare domanda direttamente all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, allegando la documentazione relativa ai propri redditi, qualora questi ultimi nell'anno precedente non abbiano superato il limite previsto. In tal caso il consiglio di amministrazione dell'agenzia, integrato a norma del comma 1, delibera la concessione della prestazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

3. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'agenzia sono comunicate all'interessato o al legale rappresentante dello stesso e alla rispettiva associazione rappresentativa di categoria.

4. Ai membri che integrano il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1 e ai rispettivi sostituti compete, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 35, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale entro il limite massimo di L. 120.000 per ogni giornata di partecipazione alle riunioni.

Art. 29.

Ricorsi in via amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia a norma dell'art. 28 gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla Giunta provinciale, che decide sentito il parere di una commissione nominata dalla Giunta stessa e formata dal dirigente dell'agenzia, che può designare un funzionario in servizio presso la stessa a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, da un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata in relazione ai casi da trattare, che può a tal fine designare anche un sostituto per i casi di assenza o impedimento del membro titolare, e da un funzionario provinciale esperto in materia di assistenza sociale.

2. Le decisioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 sono comunicate all'interessato o al legale rappresentante dello stesso e alla rispettiva associazione rappresentativa di categoria.

3. Avverso le decisioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni dello Stato.

Art. 30.

Modalità di pagamento

1. La Giunta provinciale definisce le modalità di pagamento delle prestazioni economiche di cui all'art. 3, comma 1, avendo riguardo alle modalità di cui all'art. 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'art. 53 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

2. Il pagamento è effettuato in rate bimestrali, entro la fine di ciascun mese dispari. La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.

3. Il titolare della prestazione può delegare alla riscossione altra persona. L'atto deve essere presentato all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

4. Se il diritto alla prestazione viene meno per una causa insorta dopo la riscossione della rata relativa a un determinato bimestre, non si procede al recupero delle somme erogate per il bimestre medesimo.

Art. 31.

Riscossione dei ratei da parte degli eredi

1. Gli eredi del minorato hanno diritto a percepire i ratei maturati alla data del decesso, anche se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione dell'accertamento sanitario a norma dell'art. 14, comma 7, ovvero successivamente all'accertamento sanitario ma prima dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 28, subordinatamente all'adozione della predetta deliberazione, in presenza di ogni altro requisito prescritto.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a favore degli eredi e la documentazione da allegare alla domanda stessa.

Art. 32.

Accertamento della permanenza dei requisiti

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite l'azienda provinciale per i servizi sanitari e l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, sono determinati i criteri e le modalità secondo i quali la predetta azienda dovrà provvedere all'accertamento della permanenza dei requisiti di natura sanitaria di cui all'art. 5 in capo ai beneficiari delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa può comunque richiedere all'azienda di procedere al riaccertamento dei predetti requisiti in ordine a specifiche posizioni, a mezzo degli organi competenti di cui agli articoli 15 e seguenti.

2. Il beneficiario di una prestazione soggetta a limite di reddito ai sensi dell'art. 7, comma 1, i cui redditi personali asseverabili all'IRPEF relativi all'anno solare precedente risultino superiori al predetto limite, deve darne comunicazione entro il 30 giugno all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa. Con deliberazione del consiglio di amministrazione della medesima agenzia, integrato ai sensi dell'art. 28, comma 1, sono definite le forme di pubblicità volte ad assicurare la conoscenza di tale obbligo. Ricevuta la comunicazione di cui sopra, l'agenzia sospende l'erogazione della prestazione in godimento dal 1° luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. Il soggetto interessato è riammesso a fruire della prestazione subordinatamente al rientro dei redditi personali nell'ambito del limite stabilito, con effetto dal 1° luglio successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

3. In ogni caso il predetto beneficiario, o il suo legale rappresentante, deve comunicare tempestivamente all'agenzia ogni modificazione intervenuta nelle proprie condizioni che possa rivestire sostanziale rilevanza ai fini del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle prestazioni diversi da quelli di cui al comma 2.

4. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ha facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso alle singole prestazioni diversi da quelli di cui al comma 1. Essa può richiedere altresì all'interessato di presentare la documentazione idonea a provare la permanenza del diritto alla prestazione. In mancanza di risposta da parte dell'interessato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, l'agenzia sospende cautelativamente l'erogazione della prestazione.

Art. 33.

Revoca di prestazioni

1. In tutti i casi in cui sia accertato a norma dell'art. 32 il venir meno di qualche requisito prescritto per l'accesso ad una determinata prestazione, salvo il disposto del comma 2 del medesimo articolo, il consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, integrato ai sensi dell'art. 28, comma 1, adotta il provvedimento di revoca della prestazione medesima, con effetto, rispettivamente:

a) dal primo giorno del bimestre successivo a quello dell'accertamento del venir meno del requisito, ovvero dal primo giorno del bimestre successivo alla diversa data dalla quale l'organo competente abbia accertato il venir meno del requisito medesimo, con recupero delle somme erogate a decorrere dal giorno suindicato, qualora si tratti di requisito di natura sanitaria;

b) dal primo giorno del bimestre successivo a quello di adozione del provvedimento di revoca, qualora il requisito di cui viene accertato il venir meno non sia di natura sanitaria od economica e al relativo accertamento si pervenga a seguito di comunicazione da parte dell'interessato entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato il venir meno del requisito, salvo il disposto dell'art. 35, comma 1;

c) dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, qualora quest'ultimo non sia di natura sanitaria od economica e al relativo accertamento si pervenga d'ufficio ovvero a seguito di comunicazione effettuata dall'interessato dopo la scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);

d) dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, con recupero delle somme erogate a decorrere dalla medesima data, qualora detto requisito sia di natura economica e al relativo accertamento si pervenga d'ufficio ovvero a seguito di comunicazione effettuata dall'interessato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32, comma 2, primo periodo; in tali casi l'erogazione della prestazione è sospesa da parte dell'agenzia non appena quest'ultima accerti il venir meno del requisito.

2. Contro il provvedimento di revoca di cui al comma 1 l'interessato può presentare ricorso a norma dell'art. 29, comma 1.

Art. 34.

Cessazione di alcune prestazioni al compimento del sessantacinquesimo anno di età

1. L'erogazione delle pensioni in favore degli invalidi civili assoluti, degli invalidi civili parziali e dei sordomuti, previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera c), n. 1), cessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario compie il sessantacinquesimo anno di età. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa comunica il suddetto termine alla sede di Trento dell'INPS almeno sei mesi prima, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto istituto ai sensi delle vigenti disposizioni dello Stato.

Art. 35.

Trasferimenti di residenza

1. Qualora il richiedente o il beneficiario di alcuna delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, trasferisca la propria residenza in altra provincia ovvero nella Regione Valle d'Aosta, dandone comunicazione nel termine previsto dall'art. 33, comma 1, lettera b), l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ricorrendone i presupposti, adotta rispettivamente il provvedimento di concessione della prestazione fissandone la cessazione a decorrere dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione, o il provvedimento di revoca della concessione già disposta, con effetto dal giorno sopra indicato. Ove la comunicazione del trasferimento di residenza sia effettuata dopo la scadenza del termine sopra richiamato, si applica il disposto dell'art. 33, comma 1, lettera c). In ogni caso l'agenzia dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla prefettura della provincia di nuova residenza ovvero al competente ufficio della Provincia autonoma di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta e trasmette alla prefettura o ufficio medesimo la necessaria documentazione.

2. Coloro che, essendo richiedenti o beneficiari di prestazioni previste da leggi dello Stato ovvero della Provincia autonoma di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta corrispondenti a quelle di cui all'art. 3, comma 1, conseguono la residenza in un comune della provincia di Trento, hanno diritto, ricorrendone i presupposti, alle prestazioni da ultimo citate a decorrere dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo al conseguimento della residenza stessa. L'agenzia provvede all'adozione dei provvedimenti di concessione delle prestazioni eventualmente spettanti, dopo aver acquisito la necessaria documentazione dalla prefettura di provenienza ovvero dall'ufficio della Provincia autonoma di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta competente in materia.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Modifica alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10

1. All'art. 33, comma 2, della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), come modificato dall'art. 17 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) commissione per l'accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza;».

Art. 37.

Abrogazione di norme e disposizioni applicabili in via transitoria

1. A decorrere dal primo giorno del primo bimestre di pagamento successivo all'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi l'art. 16 (Disposizioni volte a garantire l'assunzione a decorrere dal 1° gennaio 1995 dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ad eccezione dei commi 12 e 13, e le norme statali in materia di pensioni, assegni e indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti che non siano espressamente richiamate da specifiche disposizioni della presente legge, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti adottati. Cessa altresì di applicarsi, a decorrere dalla data sopraindicata, la legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

2. A decorrere dalla data di cessazione dell'applicazione della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, le disposizioni di cui all'art. 25 della legge provinciale concernente «Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità» riferite alla medesima legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, si applicano agli assegni integrativi di cui all'art. 3, comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 (Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381), come da ultimo modificata dall'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 26 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 1991, n. 11-24/Leg., in attuazione dell'art. 10, comma 6, della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

5. Le domande e i ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accertamento delle condizioni di minorazione e non ancora definiti alla data predetta sono esaminati dagli organi competenti ai sensi della previgente normativa fino alla data di entrata in funzione dei nuovi organi di cui agli articoli 15 e seguenti della presente legge.

6. Fino all'adozione da parte della Giunta provinciale dei provvedimenti previsti rispettivamente dall'art. 14, comma 9; dall'art. 30, comma 1, e dall'art. 31, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i provvedimenti già adottati in materia dalla Giunta stessa ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

Art. 38.

Decisioni relative a periodi pregressi

1. Ai fini dell'adozione di decisioni ai sensi dell'art. 28 o dell'art. 29 i cui effetti comportino l'erogazione di prestazioni economiche già di competenza dello Stato, corrispondenti a quelle di cui

all'art. 3, comma 1, per periodi anteriori alla data dalla quale ha effetto la nuova disciplina ai sensi dell'art. 37, comma 1, si tiene conto della normativa statale concernente i limiti di reddito e l'ammontare delle prestazioni applicabile in riferimento ai periodi considerati.

Art. 39.

Prestazioni erogate a particolari condizioni

1. I ciechi civili che alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'assegno di cui all'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) continuano a beneficiarne a carico del bilancio provinciale nella stessa misura e con lo stesso limite di reddito previsti dalla normativa dello Stato, anche tenendo conto delle modificazioni che a detta normativa dovessero venire successivamente apportate. All'erogazione del predetto assegno provvede l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

2. I soggetti aventi titolo a fruire della pensione per invalidi civili parziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), nei cui confronti sia stata accertata, con effetto da data anteriore al 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 — pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, serie generale — un'invalidità compresa fra il 67% e il 73%, mantengono il diritto a beneficiare della anzidetta pensione, sempreché siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

3. Per i beneficiari di pensione per invalidi civili parziali già in godimento al 1° gennaio 1992, che alla predetta data fossero in possesso di redditi superiori al limite stabilito per la concessione della pensione sociale, non opera, finché permanga tale condizione, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'art. 10.

Art. 40.

Prestazioni erogate in difetto di determinati requisiti

1. Non si fa luogo a recupero delle prestazioni erogate dall'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa a decorrere dal 1° gennaio 1995, data di assunzione delle funzioni in materia di pensioni, assegni e indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, a favore di soggetti in ordine ai quali sia successivamente stata accertata la carenza del requisito della residenza nel territorio provinciale a causa del trasferimento della stessa in altra provincia ovvero nella Regione Valle d'Aosta, a condizione che, per il medesimo periodo, l'onere relativo alle anzidette prestazioni non sia stato sostenuto anche dallo Stato o da altri enti.

2. Non si procede altresì al recupero dei ratei dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e all'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, erogati con riguardo a periodi compresi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, qualora sia stata disposta la revoca della concessione del predetto assegno per difetto del requisito dell'incollocamento al lavoro, purché sia risultata mancante la sola iscrizione nelle liste di collocamento.

3. Salvi i casi in cui ricorrano congiuntamente le ipotesi individuate rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2, il disposto dei predetti commi trova applicazione soltanto qualora sia risultato mancante il solo requisito specificamente indicato da ciascuno dei commi medesimi.

Art. 41.

Gestione di interventi in via transitoria

1. Fino alla data che sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, e che non potrà comunque essere successiva al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla concessione ed erogazione degli assegni integrativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 5) e 6), già disciplinati dalla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33, provvede direttamente la Provincia, secondo la disciplina recata dalla legge provinciale sopra richiamata, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 11 (Modalità di adeguamento annuale degli assegni a favore dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili), commi 2 e 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità secondo le quali dovrà avvenire il trasferimento delle funzioni contemplate nel comma medesimo dal competente servizio della Provincia all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai fini del loro svolgimento da parte di quest'ultima secondo le disposizioni recate dalla presente legge.

3. A decorrere dalla data stabilita ai sensi del comma 1 cessano di applicarsi le norme provinciali ivi richiamate.

Art. 42.

Riscossione di contributi associativi mediante ritenuta su prestazioni economiche

1. Con riguardo alle prestazioni economiche di cui all'art. 3, comma 1, corrispondenti a prestazioni già di competenza dello Stato, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'art. 115, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come modificato dall'art. 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, intendendo sostituiti i competenti organi della Provincia autonoma agli organi statali indicati dalle predette disposizioni.

2. Sono fatte salve le convenzioni già eventualmente stipulate e gli altri adempimenti già effettuati in applicazione delle disposizioni statali richiamate al comma 1, in relazione all'assunzione di funzioni amministrative da parte della Provincia ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43.

Riferimento delle spese

1. Per i fini di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 della presente legge si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per le assegnazioni di somme all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai sensi del comma 12 dell'art. 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (capitolo 31185.001), intendendosi sostituiti gli interventi previsti dal medesimo art. 16 con quelli di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 della presente legge.

Art. 44.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della presente legge si fa fronte con la cessazione degli oneri derivante dall'abrogazione dei commi da 1 a 11 dell'art. 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (capitolo 31185.001), della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (capitolo 31185.002) e della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (capitolo 31180).

2. Agli oneri di cui agli articoli 14 e 25 della presente legge provvede l'azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all'art. 11 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, utilizzando le assegnazioni per le funzioni del servizio sanitario provinciale (capitolo 32100).

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 45.

Variazione di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 giugno 1998

ANDREOTTI

Visto: il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: RICCI

98R0744

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1998, n. 21.

Norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio, al fine di sostenere il reddito agricolo e la diffusione di produzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori, promuove e favorisce la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica in conformità alle norme comunitarie e statali nonché le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «agricoltura biologica» si intende l'attività di coltivazione e di allevamento svolta in conformità ai metodi previsti dalle norme comunitarie e statali.

2. Per «azienda agricola biologica» si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che pratica l'agricoltura biologica su tutta la superficie aziendale.

3. Per «azienda agricola in conversione biologica» si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che adotta su tutta la sua superficie o su unità distinte di essa le tecniche di produzione previste dal piano di conversione.

4. Per «conversione» si intende il processo attraverso il quale, in un periodo pari a quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, l'azienda convenzionale crea le condizioni agronomiche, tecniche, strutturali ed organizzative per praticare l'agricoltura biologica.

5. Per «azienda agricola biologica mista» si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, la cui superficie è destinata per almeno un terzo, e comunque in misura non inferiore a 3.000 metri quadrati, all'agricoltura biologica per determinate produzioni e, nella rimanente parte e per altre produzioni, al metodo convenzionale.

6. Per «azienda di preparazione di prodotti biologici» si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che opera la trasformazione, la conservazione ed il condizionamento di prodotti di certificata provenienza biologica dalle aziende agricole di cui ai commi 2, 3 e 5, adottando metodologie e tecniche di lavorazione stabilite dai regolamenti comunitari, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti.

Art. 3.

Commissione regionale per l'agricoltura biologica

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce e nomina con proprio decreto la commissione regionale per l'agricoltura biologica, composta da:

- a) l'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) un rappresentante dell'A.R.S.I.A.L. (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio);
- c) tre rappresentanti delle associazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante designato dalle aziende di preparazione di prodotti biologici;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante delle associazioni dei rivenditori biologici;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione.

2. La commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.

3. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a cura dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. Trascorso il termine stabilito, la commissione è costituita sulla base delle designazioni ricevute purché sia assicurata la nomina del 50 per cento dei componenti, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.

4. La commissione resta in carica cinque anni. Essa si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. Ai commissari è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

Attribuzioni della commissione per l'agricoltura biologica

1. Alla commissione regionale per l'agricoltura biologica spettano in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) indicare i criteri per la redazione del piano di conversione delle Aziende agricole in conversione biologica;
- b) esprimere pareri sulle richieste di riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici;
- c) proporre, in conformità alle normative comunitarie, i disciplinari di produzione ed i criteri di trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici;
- d) esprimere pareri sui programmi di attività delle associazioni dei produttori biologici;
- e) esprimere pareri sull'attribuzione, da parte della Regione, della qualifica di «Fiera» o «Mercato» dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
- f) esprimere parere sui piani e programmi di cui all'art. 5 presentati dall'A.R.S.I.A.L.

Art. 5.

Compiti dell'A.R.S.I.A.L.

1. Ai fini dello sviluppo dell'agricoltura biologica, l'A.R.S.I.A.L. attua quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2.

2. L'A.R.S.I.A.L. attua altresì la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 6.

Riconoscimento delle associazioni dei produttori biologici

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, riconosce le associazioni regionali dei produttori biologici.

2. La singola associazione, deve essere costituita da almeno cento aziende con fatturato complessivo non inferiore a lire 2.000 milioni, avente sede legale nel Lazio ed operante sul territorio regionale.

3. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata all'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, con allegata copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dei disciplinari adottati in conformità alle norme comunitarie e statali, nonché dell'elenco delle aziende associate.

4. Con il riconoscimento le associazioni acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

5. Gli statuti delle associazioni devono prevedere:

a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'associazione;

b) l'impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate;

c) le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli e le relative modalità di applicazione.

6. I soci produttori non possono essere iscritti ad altre associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per gli stessi prodotti agricoli biologici.

7. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti prescritti ovvero in caso di manifesta e comprovata insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.

Art. 7.

Competenze delle associazioni dei produttori biologici

1. Alle associazioni dei produttori biologici sono riconosciute le seguenti competenze:

a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate in modo da adattare alle esigenze del mercato;

b) stipulare contratti interprofessionali;

c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;

d) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore.

Art. 8.

Contributi alle associazioni dei produttori biologici

1. La Giunta regionale concede contributi alle associazioni dei produttori biologici riconosciute per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento.

2. Il contributo annuo di cui al comma 1 è sempre commisurato in ogni caso alle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Per il primo anno il contributo è erogato in misura pari al 100 per cento delle spese. Tale percentuale è progressivamente ridotta in misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi.

3. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano all'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale apposita domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare le spese effettivamente sostenute.

4. Per l'attuazione di programmi di ricerca, di assistenza tecnica, di formazione professionale, di divulgazione e di promozione dei prodotti biologici, presentati dalle associazioni dei prodotti biologici, la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili. Per la realizzazione di campagne pubblicitarie dei prodotti biologici la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

5. Per la concessione dei contributi di cui al comma 4, le associazioni presentano all'Assessorato per lo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda corredata da documentazione idonea ad illustrare le specifiche tecniche dei relativi programmi ed i preventivi di spesa.

6. Le domande di cui ai commi 3 e 5 sono valutate sulla base dei criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

Art. 9.

Albo regionale delle aziende biologiche

1. È istituito presso l'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale - Settore produzione agricola, l'Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte sezioni:

1) produttori agricoli;

2) preparatori;

3) raccoglitori dei prodotti spontanei.

La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in:

a) aziende biologiche;

b) aziende in conversione;

c) aziende miste.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per accedere ai benefici di cui alla presente legge ed è condizione indispensabile per godere delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica.

3. La Giunta regionale dispone la cancellazione dall'albo regionale delle aziende che sono state interessate da un provvedimento definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.

Art. 10.

Obblighi delle aziende iscritte all'albo regionale

1. Le aziende iscritte all'albo regionale sono tenute:

a) a rispettare le norme stabilite dai provvedimenti comunitari e statali;

b) a sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo;

c) ad osservare i disciplinari di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dall'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale su proposta della commissione regionale per l'agricoltura biologica.

Art. 11.

Organismi di controllo

1. Le associazioni o i singoli produttori affidano l'espletamento dei controlli ad organismi privati autorizzati, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

2. La Regione, attraverso funzionari dell'A.R.S.I.A.L. e dei settori decentrati, può disporre ispezioni e controlli a campione sulle aziende biologiche in misura non inferiore al cinque per cento delle aziende.

3. I titolari delle aziende devono consentire ai funzionari di cui al comma 2 incaricati delle ispezioni e dei controlli, il libero accesso all'azienda, agli impianti ed agli uffici, ed il prelevamento dei campioni; devono fornire, altresì, le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.

Art. 12.

Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale

1. Alle aziende agricole biologiche si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le aziende agricole biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.

Art. 13.

Clausola sospensiva dell'efficacia

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa complessiva di lire 100 milioni, che viene iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 21114 denominato «Interventi per il sostegno dell'agricoltura biologica».

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo della posta contabile esistente nell'elenco 4, capitolo 29002, lettera c) del bilancio 1998.

3. Per gli anni finanziari successivi si provvede all'eventuale rifinanziamento con le rispettive leggi di bilancio, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità dei bilanci stessi.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della normativa comunitaria e/o statale in materia di tecniche agricole biologiche inerenti l'allevamento zootecnico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla tabella A, numeri 9, 10, 11 e 12 dell'allegato tecnico alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 51 (Norme per l'agricoltura biologica).

Art. 16.

Abrogazione

1. La legge regionale 27 luglio 1989, n. 51 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 giugno 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 giugno 1998.

98R0851

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 14.

Utilizzo degli avanzi finanziari delle aziende per il diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione

1. Gli avanzi finanziari, risultanti dai rendiconti dell'esercizio 1996 delle aziende per il diritto agli studi universitari così come approvati dal Consiglio regionale con verbale n. 73/12 del 25 novembre 1997, sono destinati, dalle stesse, alle spese di carattere non ricorrente, previa adozione, entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, di dettagliato programma di interventi.

2. Nel programma sono indicati, oltre all'onere complessivo e per ciascun intervento, i capitoli di spesa del bilancio 1998 cui l'avanzo viene destinato.

Art. 2.

Procedure

1. Il programma di interventi è soggetto al controllo del Consiglio regionale il quale, verificata la compatibilità con il programma regionale di sviluppo e con gli interventi di cui all'art. 33, comma 5 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, approva l'atto e autorizza, contestualmente, l'azienda interessata ad utilizzare l'avanzo finanziario.

2. Eventuali variazioni al programma adottato sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale con la procedura di cui al precedente comma.

3. Le aziende attuano il programma di interventi entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

4. La mancata utilizzazione delle risorse entro il termine di cui al precedente comma comporta il recupero, da parte della Regione, delle somme non impegnate.

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 1998

FALCONIO

98R0494

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 15.

Procedura amministrativa di approvazione dei progetti di impianti e di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle operazioni, relativi allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, disciplina:

a) il procedimento di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b) il procedimento di rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Art. 2.

Finalità della legge

1. La legge ha lo scopo di assicurare la necessaria celerità dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, in linea con le disposizioni dettate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione, nonché di armonizzare la legislazione regionale in materia con i principi generali contenuti nel capo I del titolo I del decreto legislativo n. 22/1997.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI NUOVI IMPIANTI O DI MODIFICA DEGLI STESSI, AVENTI AD OGGETTO LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Documentazione

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, o realizzare variazioni sostanziali agli impianti autorizzati, sono tenuti a presentare apposita domanda alla Giunta regionale - Servizio ecologia e tutela dell'ambiente - Pescara e alla domanda devono essere allegati il progetto definitivo e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, tutela ambientale, salute, sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

2. La domanda va inoltrata esclusivamente tramite servizio postale o agenzia autorizzata, in plico raccomandato, corredata di tutta la documentazione prescritta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui al precedente articolo è il dirigente del servizio ecologia e tutela dell'ambiente il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda:

a) provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al servizio la responsabilità dell'istruttoria, dandone comunicazione agli interessati;

b) valuta le condizioni di ammissibilità e l'esistenza dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti ai fini istruttori, ivi compresi la regolarità della domanda e la completezza della documentazione prescritta;

c) dispone la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione mancante.

2. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla data di regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma, lettera c), convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997 ed invita a parteciparvi anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

Art. 5.

Conferenza ex art. 27, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997

1. La conferenza prevista dall'art. 27, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997 è composta, oltre che dal dirigente del servizio ecologia e tutela dell'ambiente come segue:

a) Dirigenti delle seguenti strutture regionali competenti in materia urbanistica, di tutela ambiente, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica:

Servizio beni ambientali;

Servizio assistenza sanitaria - Igiene ambientale e prevenzione;

Servizio del genio civile, competente per territorio;

Ispettorato dipartimentale delle foreste, competente per territorio.

I predetti Dirigenti possono farsi sostituire con delega scritta da dirigenti o funzionari della stessa struttura regionale;

b) Rappresentanti degli enti locali interessati:

Presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio;

Sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'impianto; altri sindaci interessati.

I predetti rappresentanti degli enti locali possono farsi sostituire con delega scritta da un componente delle rispettive giunte.

2. Possono essere invitati a partecipare alla conferenza il presidente del consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti ed il presidente della comunità montana, competenti per territorio, i quali possono farsi rappresentare da amministratori dei rispettivi enti, mediante delega scritta.

3. La conferenza è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i componenti e ai soggetti interessati; la lettera di convocazione deve contenere una relazione sull'oggetto della conferenza cui va allegata copia dei documenti utili ai fini di una valutazione preventiva da parte dei soggetti convocati.

4. Il dirigente regionale che ha provveduto alla convocazione, verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla conferenza e ne coordina i lavori, redige, avvalendosi di dipendente appositamente incaricato, il verbale della riunione che è sottoscritto da tutti i partecipanti.

Qualora non si raggiunga l'unanimità delle valutazioni, nel verbale è riportata la motivazione negativa espressa da ciascun partecipante.

Art. 6.

Competenze della conferenza

1. La conferenza di cui al precedente art. 5, entro novanta giorni dalla sua convocazione, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo n. 22/1997 ed acquisisce e valuta il parere tecnico dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Fino alla data dell'entrata in funzione dell'agenzia la conferenza acquisisce e valuta, se ritenuto necessario, il parere del servizio ecologico dell'amministrazione provinciale, del servizio prevenzione e igiene ambientale dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, e il parere del comitato degli esperti, di cui all'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, e di altri servizi regionali quali quelli competenti in materia di agricoltura, industria e difesa del suolo.

2. La conferenza, entro il predetto termine di novanta giorni, trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al responsabile del procedimento che provvede, sulla base delle risultanze istruttorie, a redigere la proposta di deliberazione e a trasmetterla alla Giunta regionale per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 7.

Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale

1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini di cui al precedente art. 6 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, ovvero della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza.

2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciale e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 9.

Interventi sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini

1. In caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai precedenti articoli 4 e 6, la Giunta regionale provvede a diffidare il responsabile del procedimento ovvero i dirigenti regionali che compongono la conferenza, assegnando il termine di 20 giorni per provvedere agli adempimenti di competenza e ad incaricare contestualmente i coordinatori dei settori competenti a provvedere alla loro sostituzione, in caso di ulteriore inerzia, con altri dirigenti delle rispettive strutture regionali.

2. La mancata partecipazione dei rappresentanti degli enti locali interessati convocati alla conferenza, assume valore di valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO

Art. 10.

Domanda - Procedura

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti di cui all'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere rilasciata sia contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto, sia con un procedimento autonomo che presuppone l'intervenuta approvazione ed autorizzazione dell'impianto dove dette attività devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 27, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero della normativa previgente al decreto stesso. In tale ultimo caso è richiesta una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 27, comma 8, e 31, comma 6, del decreto stesso:

a) quando l'esercizio della nuova attività di recupero o di smaltimento richiede la realizzazione di varianti sostanziali che comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso non è più conforme all'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato articolo 27;

b) qualora sia richiesta una autorizzazione ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti non individuati in impianti autorizzati ai sensi del citato articolo 31, comma 6, primo periodo.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, va presentata alla Giunta regionale - Settore ecologia e tutela dell'ambiente - Pescara e deve contenere:

a) il riferimento dell'atto di approvazione del progetto dell'impianto utilizzato, nel caso in cui la stessa non sia contestuale alla domanda di cui all'art. 3;

b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.

3. Il dirigente del servizio ecologia e tutela dell'ambiente effettua sulla domanda un'istruttoria diretta a verificare la compatibilità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui è previsto l'utilizzo, e l'attività autorizzata, sentito il parere tecnico del servizio ecologia dell'amministrazione provinciale competente per territorio, cui competono le funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività di gestione dei rifiuti.

La Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato, concede l'autorizzazione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 11.

Avvio dell'impianto e inizio dell'esercizio

1. L'avvio dell'impianto è soggetto a presentazione al dirigente del servizio ecologia e tutela dell'ambiente di una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato.

2. Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto e costituisce presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

3. La Giunta regionale può concedere una motivata proroga del termine; in caso contrario l'attività dell'impianto deve essere sospesa.

Art. 12.

Garanzie finanziarie

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga della stessa, la Giunta regionale determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

2. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della Regione;

b) presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore della regione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.

3. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito ed è soggetto ad aggiornamenti biennali.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di cui al precedente comma, fissa parametri articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Abrogazione di norme regionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 6, secondo comma, lettere b) e c) (così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 1º agosto 1991, n. 43), 7, 8, 9, 10 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60;

b) gli articoli 8 e 12 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74;

c) gli articoli 7, così come integrato dall'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1993, n. 27, e 8 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 54;

d) l'art. 1, comma secondo della legge regionale 22 marzo 1994, n. 14;

e) tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno immediata applicazione ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa, fatte salve le fasi del procedimento amministrativo che si sono concluse.

2. In attesa che la Regione definisca i criteri attraverso i quali le province possono individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 22/1997 e fino a quando le province non avranno individuato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera e) dello stesso decreto, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 15 comma 2 della legge n. 142/1990 e dei criteri regionali suddetti, le zone idonee alla localizzazione degli impianti, il procedimento di localizzazione continua a svolgersi con le modalità stabilite dalle leggi regionali vigenti e l'organismo preposto alla valutazione per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 viene individuato nel comitato regionale degli esperti di cui

all'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, il quale esprime motivato parere sulla localizzazione, valutando anche i vincoli territoriali ed ambientali preesistenti seppure non riprodotti nelle cartografie allegate al Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento approvato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 o nelle cartografie del piano regionale paesistico approvato con delibera di Consiglio regionale 21 marzo 1990, n. 141/21, nonché ogni altro vincolo ambientale e territoriale esistente alla data di formulazione del parere.

3. Sino alla data d'entrata in vigore del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997, tutti i provvedimenti autorizzativi regionali previsti nel capo II e III della presente legge, devono espressamente richiamare i limiti, i divieti e le prescrizioni previsti da leggi regionali vigenti e in particolare dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2 e dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 73.

4. Chiunque effettua l'attività di smaltimento di rifiuti in violazione al divieto temporaneo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 2/1996 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

L'accertamento delle violazioni, l'irrogazione della sanzione amministrativa, il contenzioso e i proventi sono attribuiti alle province competenti per territorio.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:

a) il modello di domanda per l'approvazione di progetti di nuovi impianti, e di modifica agli stessi, aventi per oggetto lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti e l'elenco descrittivo dei documenti da allegare;

b) il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovo o proroga delle stesse, aventi per oggetto l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'elenco descrittivo dei documenti da allegare.

3. Entro lo stesso termine la Giunta regionale, d'intesa con le province, approva con proprio atto le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, attribuito alle province dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997.

4. Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono pubblicati integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 16.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 1998

FALCONIO

98R0495

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 5 e 8 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73, nonché l'interpretazione autentica dell'art. 6 della medesima legge regionale avente per oggetto: Contributi in favore di imprese artigiane per oneri sostenuti ai fini dell'adeguamento alle previsioni normative del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 è modificato come segue nei commi terzo, quarto e quinto: «Per le richieste di cui al punto 2 dell'art. 4, la Regione erogherà l'intero contributo in via anticipata al Consorzio Fidi e per il tramite dello stesso, alle singole imprese che hanno presentato domanda di finanziamento al Consorzio Fidi, il quale trasmetterà alla Regione Abruzzo - Settore Artigianato, con riepilogo semestrale e cadenza il 1/1-30/6, 1/7-31/12, le domande di contributo delle imprese artigiane alla Regione stessa, l'approvazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito convenzionati, l'attestazione trattarsi di spese sostenute in data non anteriore al 1° ottobre 1995 per le finalità di cui al punto b) dell'art. 2, il conteggio dei contributi dovuti per l'abbattimento del tasso di interesse».

«I fondi regionali erogati saranno accreditati su apposito conto vincolato destinato all'intervento regionale per la sicurezza di cui alla convenzione tra Consorzio ed Istituto di credito convenzionato».

«Per le richieste di cui al punto 3 dell'art. 4 la Regione erogherà i fondi ai soggetti abilitati ai corsi, e per il tramite degli stessi ai singoli partecipanti ai corsi, dietro presentazione di copia di attestazione di idoneità rilasciata ad ogni partecipante al corso e fattura quietanzata. I corsi presi in considerazione sono quelli effettuati in data non anteriore al 1° ottobre 1995».

Art. 2.

Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 è sostituito dal seguente: «La durata minima ed il contenuto dei corsi di formazione, già stabiliti dall'allegato 1 della legge regionale n. 73/1997, sono disciplinati in conformità alle prescrizioni dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997. Per i corsi effettuati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e l'entrata in vigore della presente legge si prevede un regime transitorio ai sensi del quale sono presi in considerazione, ai fini della concessione del contributo di cui al punto 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 73/1997, sia i corsi di formazione effettuati in conformità dell'allegato 1 della legge regionale n. 73/1997, sia i corsi con durata e contenuto minimo ex decreto ministeriale 16 gennaio 1997, sia che la richiesta di contributo sia stata già inoltrata ex legge regionale n. 73/1997 sia che invece venga inoltrata in base alla presente legge».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale n. 73/1997 viene aggiunto il seguente comma:

«Il certificato di iscrizione all'albo degli artigiani di cui al punto 1), secondo comma del presente art. 5 è richiesto anche per le tipologie di interventi di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 4».

Art. 4.

L'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 è la seguente:

«Le richieste di contributo di cui alla presente legge vengono soddisfatte secondo l'ordine cronologico e numerico di acquisizione al protocollo del settore artigianato - commercio e promozione industriale, se complete della documentazione formale e sostanziale prescritta e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per quella tipologia di interventi, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 73/1997 è sostituito come segue:

«Ove, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vi siano economie di spesa nei singoli interventi, le risorse di cui al cap. 232430 saranno destinate dalla Giunta regionale con proprio atto nel quale si provvederà a rideterminare le percentuali di ripartizione per ogni singola categoria di interventi, sulla base delle richieste pervenute al settore».

Art. 6.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi nuovi e diversi rispetto a quelli previsti nell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 1998

FALCONIO

98R0496

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 17.

Norme per l'organizzazione dell'attività dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ogni gruppo consiliare, costituito ai sensi del regolamento interno del Consiglio, dispone per il proprio funzionamento di una struttura speciale di segreteria, secondo i contingenti numerici e le qualifiche stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. Il personale può essere scelto, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo e previo assenso dell'interessato:

- a) tra il personale inquadrato di ruolo del Consiglio regionale;
- b) tra il personale inquadrato di ruolo della Giunta regionale;
- c) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici mediante comando alla Regione Abruzzo;
- d) tra i dipendenti di enti pubblici anche economici ovvero aziende pubbliche o private, a prevalente capitale pubblico, a condizione che il comando sia previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il personale di cui ai punti c) e d) non può superare n. 1 unità per gruppo.

2. All'assegnazione del personale provvede:

il Presidente del Consiglio regionale, per quello indicato nella lettera a);

l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, per quello indicato nella lettera b) e, previo l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per l'istituto del comando, per quello indicato nelle lettere c) e d).

3. La responsabilità delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari, equiparate ad unità operative organiche, è affidata esclusivamente al personale di cui al primo comma del presente articolo. Per l'assegnazione del personale dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio si prescinde dalle esigenze delle strutture di provenienza.

Art. 3.

1. Nel caso di impossibilità di reperire personale nel rispetto delle procedure previste al precedente art. 2, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare, l'ufficio di presidenza assume mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'amministrazione regionale in numero non superiore alle unità indicate nella tabella allegata alla presente legge, in relazione alla consistenza del gruppo stesso.

2. Detta assunzione ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nella quale è deliberata ed è revocata in caso di scioglimento del gruppo. Può comunque essere revocata in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

3. Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento economico, normativo e disciplinare degli incaricati è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale di ruolo, in quanto applicabili.

4. L'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo regionale.

5. È vietata, da parte dei gruppi consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

Art. 4.

1. I gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte dei contributi previsti dall'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1985, n. 16 e successive modificazioni, possono ricorrere in alternativa a quanto stabilito dal precedente art. 3. Il servizio legislativo del consiglio regionale provvederà a predisporre le convenzioni tipo per l'utilizzo di detti contributi ed espressamente per quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 10 marzo 1993. Le convenzioni saranno valide per tutti i «gruppi».

Art. 5.

1. L'entità delle ore di straordinario spettante al personale, di cui al comma 1 dell'art. 2, è determinato annualmente dall'ufficio di presidenza, complessivamente per tutti i gruppi, in misura comunque non inferiore a quella prevista per la segreteria del Presidente del Consiglio. Gli oneri relativi faranno carico al fondo globale previsto dalla Regione per tale istituto. Il trattamento economico accessorio per detto personale va correlato alla qualifica assegnata. Con apposito regolamento, recepito dall'ufficio di presidenza, si provvederà a disciplinare quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 22 marzo 1985.

Art. 6.

È abrogata la legge regionale n. 20 del 7 aprile 1994.

Art. 7.

1. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni verranno rideterminati con deliberazione dell'ufficio di presidenza, che provvederà altresì ad aggiornarli periodicamente in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).

Art. 8.

1. Gli eventuali oneri derivanti dalla presente legge faranno carico al capitolo 11201 del bilancio di previsione per il 1998 nel limite massimo degli stanziamenti afferenti al predetto capitolo.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 1998

FALCONIO

(Omissis).

98R0497

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1998, n. 18.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 127, recante «Norme in materia di servizio ispettivo delle U.S.L.».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 4 del 24 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comma quinto dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 127, dopo la parola «la funzione di ispettore della Regione può essere attribuita» sono inserite le seguenti: «per specifici incarichi da conferire con disposizione del componente la Giunta regionale preposto al settore sanità».

Il comma quattordicesimo dell'art. 1 della legge regionale n. 127/1996 è sostituito dal seguente: «Per l'espletamento di verifiche che richiedano specifica professionalità il componente la Giunta regionale preposto al settore sanità può nominare, con propria disposizione, professionisti o esperti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati».

Per le medesime verifiche può essere, altresì, incaricato il personale medico ed amministrativo appartenente alle carriere direttive e dirigenziali dipendente o ex dipendente di enti o strutture pubbliche con esperienza acquisita in materia sanitaria.

Nella stessa disposizione devono essere stabiliti i compensi dovuti, accertati sulla base di valutazione effettuata da apposita commissione nominata dal coordinatore del settore sanità, qualora trattasi di categoria di personale non provvista di albo professionale».

Il comma quindicesimo dell'art. 1 della legge regionale n. 127/1996 è sostituito dal seguente: «Il servizio ispettivo centrale provvede con ordinanza dirigenziale a liquidare, a prestazione effettuata, il compenso prestabilito nell'atto di nomina del consulente».

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 127/1996 è aggiunto il seguente: «le pratiche di cui al precedente comma, non definite dall'ufficio stralcio alla data dell'entrata in vigore della presente legge di integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 127/1996, sono inviate ai direttori generali della Aziende U.S.L. per la loro trattazione e definizione».

Art. 3.

Sono abrogati il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 66 ed ogni altra disposizione in contrasto con le vigenti leggi regionali in materia di attività ispettiva sulle A.U.S.L.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 1998

FALCONIO

98R0498

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 9 8 *

L. 3.000